



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI

N. 675 DEL 18/10/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 27.12.2022, con il quale è stata conferita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse al suddetto servizio di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., fino alla data del 31/12/2023;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27/02/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17.03.2023 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17/03/2023, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e documenti allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 13/04/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2023/2025, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 11/05/2023 e successiva variazione con deliberazione n. 169 del 14/09/2023 è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2023/2025 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2023/2025;

PREMESSO che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Ccnl Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato Ccnl 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Ccnl 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ATTO altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl.”*

RICHIAMATO il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di*



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita"

RILEVATO l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto non aveva ancora definito la contrattazione 2022;

RISCONTRATO che l'Amministrazione, come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 259 del 06/12/2022, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l'anno 2022, ha scelto di non avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, Ccnl 2019/2021, applicando gli incrementi di cui all'art. 79, comma 1, lett b) e comma 3 nel fondo 2023;

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art. 11 del d.lgs. 135/2018: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*
- L'art. 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;

RILEVATO, pertanto che sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso questo Ente:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 25.114,91;

RICHIAMATO l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

ACCERTATO l'Amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa:

- risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2022, avendo conseguito un risultato di competenza positivo, è in equilibrio di bilancio ed è in equilibrio complessivo, come indicato dall'art. 1, comma 821, della L. 145/2018 e come risultante dal prospetto "Verifica equilibri" rispettivamente ai punti W1, W2, W3, allegati del conto del bilancio 2022;
- non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267/2000, non essendo stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27/04/2023, immediatamente eseguibile, gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2018;
- la spesa di personale del bilancio consuntivo 2022, come da rendiconto della gestione approvato con la citata deliberazione del Consiglio n. 39 del 27/04/2023 calcolata con le stesse modalità dell'anno precedente, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 relativo alla spesa di personale, determinata ai sensi del comma 557, art. 1 della legge n. 296/2006 oggi vigente;
- la spesa di personale del bilancio di previsione per l'anno 2023, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 17/03/2023, calcolata con le stesse modalità dell'anno precedente, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 relativo alla spesa di personale, determinata ai sensi del comma 557, art. 1 della legge n. 296/2006 oggi vigente;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

- ha approvato il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 24/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

PRESO ATTO del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *"nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici"*, precisando successivamente che *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"* e che *"pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"*;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Servizio 3 Risorse umane e Tributi n. 33 del 03/02/2023 con la quale è stato costituito in via provvisoria il fondo delle risorse decentrate – parte stabile – per l'anno 2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 22/09/2023 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la costituzione del fondo per il salario accessorio dell'anno 2023 e per la contrattazione decentrata integrativa parte normativa 2023-2025 e parte economica 2023";

RICORDATO che con la determinazione del Responsabile Area 2 Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Risorse Umane n. 711 del 25/10/2019 avente ad oggetto "RIDEFINIZIONE RICOGNITIVA DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 C. 1 CCNL 21/05/2018" si è proceduto a rettificare i fondi delle risorse decentrate, di cui all'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, relativamente all'Unico importo consolidato dell'anno 2017 ed il relativo limite dell'anno 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, prevedendo, tra le risorse stabili, l'ulteriore somma di € 6.529,79, corrispondente allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza con le decurtazioni meglio specificate nelle premesse dell'atto. A seguito di tale atto, per le motivazioni nello stesso esplicitate:

- 1) l'importo complessivo dell'Unico Importo Consolidato 2017 risulta elevato da € 314.207,73 a **€ 320.354,87** (+ € 6.147,14);
- 2) il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale risulta elevato da € 344.609,81 ad **€ 350.727,45** (+ € 6.117,63);

RICHIAMATA la deliberazione CC n. 131 del 20/12/2022, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato e adottato la convenzione tra il Comune di Colle di Val d'Elsa, gli altri Comuni della Zona Altavaldelsa ed il Consorzio Società della Salute Altavaldelsa, volta a disciplinare i rapporti relativi alla gestione dei servizi, delle strutture e delle attività relativi alle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale, ai sensi della legge Regione Toscana n. 40/2005 e ss. mm.e ii., art.71 bis, con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e fino al 31.12.2033;

RILEVATO che:

- si è reso necessario provvedere, con effetto dal 1° gennaio 2023, al passaggio diretto nell'organico di ruolo del Consorzio di tutto il personale del Comune già assegnato in comando presso la FTSA in base al precedente assetto dei servizi, così da assicurare all'Ente la piena e autonoma operatività della funzione datoriale sua propria, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- tenuto conto degli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 262 del 09/12/2022, il trasferimento del personale (n. 5 dipendenti full time ed a n. 1 dipendente part time 27/36) alla SdS si è concretizzato con la determinazione dirigenziale n. 828 del 27/12/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 828 del 27/12/2022 viene dato atto che la quota delle risorse provenienti dal fondo decentrato di parte stabile e variabile, già utilizzate per erogare al personale trasferito i trattamenti economici gravanti sul fondo stesso, secondo i computi eseguiti dai competenti uffici nel corso dell'istruttoria condotta dall'apposito gruppo di lavoro intercomunale – vengono defalcate, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, dal ridetto fondo decentrato del Comune, in quanto destinate ad alimentare il fondo decentrato della SdS in fase di prima costituzione dello stesso;
- sulla base di quanto sopra il Comune è tenuto a defalcare dal proprio fondo le quote assegnate alla SdS Società della Salute dell'Alta Val d'Elsa pari ad **€ 25.481,60**;

RICORDATO che, il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2023;

ACCERTATO che, a seguito del suddetto trasferimento, si rende necessario procedere alla riduzione del limite del 2016;

DATO ATTO, in coerenza con le istruzioni operative fornite dalla RGS a nota protocollo n. 179877 del 1° settembre 2020 su come calcolare il limite del trattamento accessorio da adeguare nel rispetto dell'art. 33 comma 1 e comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, che la decurtazione del limite viene operata calcolando il valore medio pro capite riferito all'anno 2016 e rapportandolo al n. di dipendenti trasferiti, come meglio esplicitato nella tabella sottostante:

Limite 2016 come precedentemente determinato	350.727,45
Media dipendenti anno 2016	105,91
Quota pro capite fondo 2016 (soggetto al limite)	3.311,70
Dipendenti trasferiti a SdS con decorrenza 01/01/2023	5,75
Rettifica limite 2016 a seguito del trasferimento	- 19.042,27
Limite 2016 rettificato a seguito del trasferimento	331.685,18

CONSIDERATO pertanto che, a seguito del trasferimento dei servizi e del personale alla SdS, risulta necessario apportare le seguenti rettifiche:

- Inserimento sul fondo 2023 della decurtazione ai sensi dell'art. 6-bis del Dlgs 165/2001 dell'importo corrispondente agli oneri relativi al trattamento economico del personale trasferito alla Società della Salute come quantificati con determinazione n. 828 del 27/12/2022 e pari ad € 25.481,60;
- Art. 79, comma 1, lett. b), CCNL 2022 - Incremento di € 84,50 pro-capite per il personale al 31/12/2018: dal 01/01/2023 il conteggio non considera le unità presenti al 31/12/2018 e poi trasferite alla SdS;
- Adeguamento del limite 2016 in diminuzione a seguito del trasferimento di funzioni per un importo pari a € 19.042,27;
- Rettifica del numero di dipendenti presenti al 31/12/2018 ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio ai sensi dell'art. 33 comma 2 d.l. 34/2019, non conteggiando le unità trasferite alla SdS;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, all'ultimo periodo del comma 2 introduce riflessi importanti sul limite al trattamento accessorio di cui sopra, prevedendo che: ***"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"***;
- il Decreto 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nelle sue premesse, precisa che: ***"(...) è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"***.
- la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso la nota protocollo n. 179877 del 1° settembre 2020 con la quale ha dato istruzioni operative su come calcolare il limite del trattamento accessorio da adeguare nel rispetto dell'art. 33 comma 1 e comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

PRESO ATTO delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie che con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”*;

CONSIDERATO che il comma 1091 della Legge n. 145/2018 consente ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di legge relativi all’ammontare complessivo dei fondi destinabili al salario accessorio;

VISTO l’art. 1, comma 1091 della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) che testualmente recita: *“...Ferma restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione...”*;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 08/07/2020 è stato approvato il Regolamento per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed il trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero dell’evasione IMU e TARI, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 10/10/2022;

PRESO ATTO che con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 22/09/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state fornite, ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili, le seguenti ulteriori direttive per l’anno 2023:

- a) disporre l’integrazione della componente variabile di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 79 del CCNL 2019/2021, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997 (€ 2.765.318,89) pari ad € 33.183,83;
- b) disporre lo stanziamento incrementale di cui al comma 3 dell’art. 79 del CCNL 2019/2021, valido per il solo anno 2022, nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 (€ 2.642.636,00) pari ad € 5.813,80 destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all’anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 e lo stanziamento di cui all’art. 17, comma 6, del ripetuto CCNL 16 novembre 2022, destinato quest’ultimo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ;
- c) integrare le risorse variabili ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett. d), del CCNL 2019-2021, dei risparmi di spesa dell’anno precedente, pari a €. 75,46 e accertati a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1^a aprile 1999;
- d) consentire che le suddette risorse potranno essere incrementate con gli effettivi ed accertati risparmi derivanti da piani di razionalizzazione e riqualificazione approvati ai sensi dell’art. 16 commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 convertito con Legge 111/2011;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- e) disporre l'integrazione del fondo con l'importo di € 1.000,00 da destinare all'incentivazione delle notifiche degli atti per conto dell'amministrazione finanziaria di cui all'art. 54 CCNL 14/09/2000, come previsto dall'art. 67, comma 3, lett. f) CCNL 21/05/2018 richiamato dall'art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022;
- f) disporre l'integrazione del fondo con l'importo di € 1.500,00 da destinare all'incentivazione del personale addetto all'Ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili, ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. a) del CCNL 21/05/2018 richiamato dall'art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022, che richiama espressamente l'art. 43 della Legge n. 449/1997;
- g) disporre l'integrazione delle risorse "variabili" definibili anche "Risorse variabili vincolate" cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento riconducibili a quelle previste dall'art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21/05/2018 (richiamato dall'art. 79 comma 2 lett. a) CCNL 16/11/2022) di seguito analiticamente così individuate:
 - i. Risorse destinate alla incentivazione del personale dell'Ufficio Entrate per recupero evasione IMU e TARI e derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 1091, L. 145/2018 quantificate in € 18.000,00=; le somme non utilizzate costituiranno economie di bilancio e non potranno essere riportate nel fondo per il salario accessorio degli anni successivi
 - ii. Risorse finalizzate agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Tali risorse sono previste nel bilancio di previsione nell'importo di € 20.500,00 al netto degli oneri e dell'Irap a carico dell'ente; le somme non utilizzate costituiranno economie di bilancio e non potranno essere riportate nel fondo per il salario accessorio degli anni successivi;
 - iii. Ai sensi dell'art. 70 ter del CCNL 21/05/2018, confluiscono in tale voce del Fondo risorse decentrate gli specifici compensi corrisposti al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro; gli oneri concernenti l'erogazione di tali compensi trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge. Tali risorse sono previste nel bilancio di previsione nell'importo di € 2.000,00 al netto degli oneri e dell'Irap a carico dell'ente; le somme non utilizzate costituiranno economie di bilancio e non potranno essere riportate nel fondo per il salario accessorio degli anni successivi

RILEVATO che l'art. 80, comma 1, CCNL 16/11/2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le eventuali risorse residue di cui di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

QUANTIFICATE in € 16.157,56 le somme non utilizzate o non attribuite relativamente al fondo per l'anno 2021;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

DATO ATTO che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, secondo quanto contenuto nella relazione esplicativa per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023 allegata sotto la lettera "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 472.400,51** come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che le unità presenti nell'anno di riferimento risultano essere superiori rispetto a quelle presenti al 31/12/2018, come meglio esplicitato nella relazione esplicativa per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023 allegata sotto la lettera "A", e che sulla base delle previsioni di cui all'art. 33 comma 1 e comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, il limite del salario accessorio viene adeguato in aumento secondo quanto segue:



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Calcolo adeguamento limite salario accessorio art. 33 comma 2 d.l. 34/2019

Numero dipendenti a tempo indeterminato in servizio anno 2023 (part-time rapportati a full time)	98,31
Numero dipendenti al 31/12/2018 (part-time rapportati a full time al netto personale trasferito a SdS)	94,64
Numero di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31/12/2018	3,67

Calcolo adeguamento limite 2016	15.659,89
--	------------------

Quantificazione del limite in maniera differenziata tra fondo e posizioni organizzative	
Incremento limite in favore del fondo	12.612,13
Incremento limite in favore PO	3.047,76
TOTALE ADEGUAMENTO LIMITE	15.659,89

DATO ATTO, pertanto, che sulla base di quanto sopra il limite del fondo viene adeguato in aumento per € **12.612,13**;

DATO ATTO, pertanto, che il fondo, costituito come sopra, deve essere confrontato con quello dell'anno 2016, adeguato secondo le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, per la verifica del limite imposto dall'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, attraverso il confronto fra le due basi di dati rese omogenee e depurate delle poste considerate neutre;

DATO ATTO che è necessario, a questo punto, verificare il rispetto di cui all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;

VERIFICATO che il fondo dell'anno 2023 risulta inferiore a quello dell'anno 2016, pertanto non si rende necessaria alcuna decurtazione per il rispetto del limite imposto dall'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come da prospetto allegato alla lettera "C" alla presente determinazione;

CALCOLATO il fondo definitivo per le risorse decentrate per l'anno 2023 nell'importo di € **472.400,51** comprensivo della parte variabile, come da prospetto che segue:

Descrizione	2023
Risorse stabili	€ 357.097,47
Risorse variabili	€ 74.803,04
Risorse variabili vincolate	€ 40.500,00
Totale fondo	€ 472.400,51
Individuazione parte neutra	
Quote incentivi funzioni tecniche (Corte dei Conti Sez. Autonomie)	€ 20.500,00
Incrementi art. 67. comma 2, lett. a) e b) CCNL 21/05/2012 - art. 79 COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022	€ 14.754,72
Incrementi art. 79 comma 1, lett. b), lett. d) e comma 1-bis CCNL 16/11/2022	€ 37.404,10
Incrementi art. 67. comma 3, lett. c) (IMU, Istat)	€ 20.000,00
Incrementi art. 79 comma 3, CCNL 16/11/2022 - anno 2022 (0,22% del monte salari 2018 - quota fondo)	€ 4.775,14
Incrementi art. 79 comma 5, CCNL 16/11/2022 (Quote annualità 2021 e 2022 incremento art. 79, comma 1, lett. b)	€ 17.914,00



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Economie straordinario anno precedente	€ 75,46
Economie anno precedente	€ 16.157,56
Totale detrazione fondo per parte neutra	€ 131.580,98
Totale fondo da confrontare con 2016	€ 340.819,53
Decurtazione da apportare al fondo per rispetto limite 2016	€ /
Fondo netto	€ 340.819,53
Risorse non soggette a riduzione	€ 131.580,98
Fondo totale anno 2023	€ 472.400,51

VERIFICATO che, come meglio specificato nella relazione esplicativa per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023 allegata sotto la lettera "A", le seguenti risorse hanno destinazione vincolata:

- euro 369,25 destinazione vincolata art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999 (riclassificazione vigili);
- euro 11.297,28 con vincolo di destinazione per conferimento P.O.;
- euro 20.500,00 risorse variabili vincolate finalizzate agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;
- euro 2.000,00 risorse variabili vincolate finalizzate a remunerare gli specifici compensi corrisposti al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti;
- euro 18.000,00 risorse destinate alla incentivazione del personale dell'ufficio entrate per recupero evasione IMU e TARI e derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 1091, L. 145/2018;

CALCOLATO pertanto il fondo per le risorse decentrate distribuibile, al netto delle risorse con destinazione vincolata di cui sopra, in **€ 420.233,98** (472.400,51 – 369,25 – 11.297,28 – 20.500,00 – 2.000,00 – 18.000,00);

CONSIDERATO che il valore complessivo della **parte stabile del Fondo** è utilizzabile a copertura, appunto, di impieghi stabili, cioè di quelli che impegnano stabilmente il fondo risorse decentrate fino a quando il personale che gode dei relativi trattamenti non cessa dal servizio; tali impieghi, quantificati complessivamente in **€ 196.000,00=** possono essere finanziati esclusivamente con risorse della parte stabile del Fondo e si riferiscono alle voci indicate di seguito:

1. Importo per le progressioni orizzontali in essere (al lordo della quota a carico del bilancio dell'ente) **€ 138.000,00;**
2. Importo destinato alla corresponsione dell'indennità di comparto (per il personale a tempo determinato e indeterminato) nella misura prevista di **€ 51.000,00;**
3. Indennità per il personale educativo dell'asilo nido (art. 31 comma 7 ccnl 14/9/2000 e art. 6 ccnl 5/10/2001) per **€ 7.000,00;**

RISCONTRATO:

1. che la quota di risorse impiegate per i trattamenti determinati per valori fissi "trattamento tabellare" (**€ 196.000,00= data dalla somma di 138.000,00 + 51.000,00 + 7.000,00**) in base ai contratti nazionali e decentrati vigenti rientra nell'ambito della previsione dell'art. 183 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e quindi è stata impegnata con l'approvazione del bilancio, senza necessità di ulteriori atti, sulle singole voci con cui sono finanziate le retribuzioni tabellari relative ai singoli settori a cui i dipendenti aventi diritto appartengono;
2. che, a seguito della costituzione del fondo provvisorio di parte stabile per l'anno 2023, con successive determinazioni dei Responsabili di Area, sono stati effettuati impegni ai capitoli di spesa relativi al trattamento economico accessorio del personale dipendente per l'anno 2023;

DATO ATTO che, sulla base di quanto stabilito dal citato allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011, i residui impegni sui capitoli di spesa relativi al trattamento economico accessorio del personale dipendente saranno assunti con successivi atti, anche a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa;

PRESO ATTO che :



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- la destinazione delle voci del fondo è regolata dal CCNL del 16/11/2022 e dal contratto decentrato dell'ente per il triennio 2019-2021 siglato in data 29/04/2019 fino alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato;
- nelle more della stipulazione del nuovo CDI normativo continuano ad applicarsi le regole previste nel contratto sopra richiamato in virtù del principio di ultrattività, con conseguente indisponibilità dei valori di salario accessorio correlati all'organizzazione stabile del lavoro;
- in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le somme, il cui utilizzo è vincolato per le motivazioni sopra esposte e di seguito meglio dettagliate:

Progressioni orizzontali già attribuite	138.000,00
Indennità comparto	51.000,00
Indennità nido	7.000,00
lavoro notturno - festivo	3.000,00
reperibilità	150,00
indennità di turno	29.500,00
ind. condizioni lavoro	10.900,00
indennità di servizio esterno	2.800,00
Indennità di funzione personale P.M.	1.650,00
indennità stato civile	1.200,00
Indennità per specifiche responsabilità	21.150,00
TOTALE UTILIZZO CONCORDATO CDI PRECEDENTE	266.350,00
DISPONIBILITA' RISORSE STABILI	79.080,94
DISPONIBILITA' RISORSE VARIABILI	74.803,04
TOTALE RISORSE	420.233,98

RICORDATO che, l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

RICORDATO che il CCNL del comparto Funzioni Locali, siglato in data 16/11/2022, all'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione", comma 6, stabilisce che: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;

RITENUTO dover procedere alla verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 in riferimento alle risorse a carico del bilancio da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 28/05/2020 avente ad oggetto "Adeguamento indennità posizioni organizzative ai sensi dell'art. 11 bis del Decreto Legge n. 135/2018: Disposizioni";

DATO ATTO che, sulla base di quanto risultante tra l'altro dalle deliberazioni n. 116 del 10/04/2018 e n. 150/2019 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, il compenso per la maggiorazione di posizione da attribuirsi al Segretario Comunale è ricompresa nell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ed è soggetta ai limiti di spesa parametrati al 2016 di cui all'art. 23 D.Lgs. 75/2017;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

VERIFICATO che, a seguito dell'incremento delle unità presenti nell'anno di riferimento rispetto a quelle presenti al 31/12/2018, come meglio esplicitato nella relazione esplicativa per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023 allegata sotto la lettera "A", sulla base delle previsioni di cui all'art. 33 comma 1 e comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, il limite delle risorse destinate al finanziamento delle PO viene adeguato in aumento per **€ 3.047,76**;

DATO ATTO che, in base a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 180 del 22/09/2023, si procederà a ricalcolare a consuntivo il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per l'anno 2023, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., in base alle assunzioni e cessazioni intervenute nel corso d'anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni o chiarimenti in materia, e se dall'applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019 dovessero a fine anno derivare più o meno somme a favore del fondo, rispetto a quelle inserite in sede di costituzione, queste ultime andranno rispettivamente ad aumentare o diminuire la somma destinata alla performance individuale ed alla retribuzione di risultato dei titolari di EQ in proporzione rispettivamente al valore medio per l'anno 2018 della "quota fondo per la contrattazione integrativa" ed al valore medio per l'anno 2018 della "quota risorse per le posizioni organizzative";

DATO ATTO che, come meglio esplicitato nella relazione esplicativa per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023 allegata sotto la lettera "A", la Giunta Comunale con la deliberazione n. 180 del 22/09/2023 ha disposto lo stanziamento incrementale di cui al comma 3 dell'art. 79 del CCNL 2019/2021, valido per il solo anno 2022, nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 (€ 2.642.636,00) pari ad € 5.813,80 destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del ripetuto CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ e quantificato in **€ 1.038,66**;

RILEVATO quindi che nell'anno 2023 sarà destinato agli incarichi di posizione organizzativa/elevate qualificazioni, in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 16.11.2022, l'importo di € 102.441,21 e nello specifico:

retribuzione di posizione	€ 83.320,12
retribuzione di risultato (pari al 18,67% del totale delle risorse)	€ 19.121,09
<i>di cui: originaria come da PIAO</i>	€ 14.697,67
<i>rideterminazione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019</i>	€ 3.047,76
<i>quota assegnata agli incarichi di Elevata qualificazione</i>	
<i>Incremento art. 79 comma 3 (0,22% ms 2018=4.950,66) quota</i>	€ 1.038,66
<i>assegnata agli incarichi di Elevata qualificazione</i>	
Risorse totali	€ 102.441,21

VERIFICATO che, sulla base dei Decreti del Sindaco di conferimento degli incarichi di responsabile di struttura apicale e di funzioni dirigenziali per l'anno 2023, nonché sulla base dei Decreti del Sindaco di determinazione della retribuzione accessoria del segretario comunale attribuita per l'anno 2023 al Segretario Comunale di questo Ente, le risorse a carico del bilancio da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative e della retribuzione accessoria del segretario comunale, rispettano i vincoli posti dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, tenuto conto quanto stabilito con la sopra citata deliberazione n. 77/2020 e dell'adeguamento del limite di cui sopra;

VERIFICATO che il Fondo per il lavoro straordinario - Fondo Storico per l'anno 2023, costituito ai sensi dell'art. 14, comma 1 CCNL 1.04.1999, risulta essere invariato rispetto all'anno 2016;

VISTO il parere espresso in data 18/10/2023 dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'integrazione del fondo per il salario accessorio, allegato al presente atto sotto la lettera D);

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, la sottoscritta Responsabile Servizio 3 "Risorse umane e Tributi" con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario (art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL del 16/11/2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, secondo quanto contenuto nella relazione esplicativa allegata sotto la lettera "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 472.400,51** come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2022", allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

Descrizione	2023
Risorse stabili	€ 357.097,47
Risorse variabili	€ 74.803,04
Risorse variabili vincolate	€ 40.500,00
Totale fondo	€ 472.400,51
Individuazione parte neutra	
Quote incentivi funzioni tecniche (Corte dei Conti Sez. Autonomie)	€ 20.500,00
Incrementi art. 67. comma 2, lett. a) e b) CCNL 21/05/2012 - art. 79 COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022	€ 14.754,72
Incrementi art. 79 comma 1, lett. b), lett. d) e comma 1-bis CCNL 16/11/2022	€ 37.404,10
Incrementi art. 67. comma 3, lett. c) (IMU, Istat)	€ 20.000,00
Incrementi art. 79 comma 3, CCNL 16/11/2022 - anno 2022 (0,22% del monte salari 2018 - quota fondo)	€ 4.775,14
Incrementi art. 79 comma 5, CCNL 16/11/2022 (Quote annualità 2021 e 2022 incremento art. 79, comma 1, lett. b)	€ 17.914,00
Economie straordinario anno precedente	€ 75,46
Economie anno precedente	€ 16.157,56
Totale detrazione fondo per parte neutra	€ 131.580,98
Totale fondo da confrontare con 2016	€ 340.819,53
Decurtazione da apportare al fondo per rispetto limite 2016	€ /
Fondo netto	€ 340.819,53
Risorse non soggette a riduzione	€ 131.580,98
Fondo totale anno 2023	€ 472.400,51

ed in sintesi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 357.097,47
Risorse variabili	€ 58.645,48
Risorse variabili vincolate	€ 40.500,00
Residui anni precedenti	€ 16.157,56
Totale	€ 472.400,51



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- 3) di dare atto che, come meglio specificato nella relazione esplicativa allegata sotto la lettera "A", il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 distribuibile, al netto delle risorse con destinazione vincolata è quantificato in **€ 420.233,98**;
- 4) di dare atto a seguito dell'incremento delle unità presenti nell'anno di riferimento rispetto a quelle presenti al 31/12/2018, come meglio esplicitato nella relazione esplicativa per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2022 allegata sotto la lettera "A", sulla base delle previsioni di cui all'art. 33 comma 1 e comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, il limite del fondo viene adeguato in aumento per € 12.612,13, mentre il limite delle risorse destinate al finanziamento delle PO viene adeguato in aumento per € 3.047,76;
- 5) di dare atto che si procederà a ricalcolare a consuntivo il limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per l'anno 2023, come rideterminato ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., in base alle assunzioni e cessazioni effettivamente intervenute nel corso d'anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni o chiarimenti in materia e che se dall'applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019 dovessero a fine anno derivare più o meno somme a favore del fondo, rispetto a quelle inserite in sede di costituzione, queste ultime andranno rispettivamente ad aumentare o diminuire la somma destinata alla performance individuale ed alla retribuzione di risultato dei titolari di EQ in proporzione rispettivamente al valore medio per l'anno 2018 della "quota fondo per la contrattazione integrativa" ed al valore medio per l'anno 2018 della "quota risorse per le posizioni organizzative";
- 6) di dare atto che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, così come costituito con la presente determinazione, consente di rispettare le previsioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come risultante dal prospetto allegato alla lettera "C" alla presente determinazione;
- 7) di destinare agli incarichi di posizione organizzativa /elevate qualificazioni in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 16.11.2022 l'importo di € 102.441,21 e nello specifico
- | | |
|---|---------------------|
| retribuzione di posizione | € 83.320,12 |
| retribuzione di risultato (pari al 18,67% del totale delle risorse) | € 19.121,09 |
| <i>di cui: originaria come da PIAO</i> | € 14.697,67 |
| <i>rideterminazione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019</i> | € 3.047,76 |
| <i>quota assegnata agli incarichi di Elevata qualificazione</i> | |
| <i>Incremento art. 79 comma 3 (0,22% ms 2018=4.950,66) quota assegnata agli incarichi di Elevata qualificazione</i> | € 1.038,66 |
| Risorse totali | € 102.441,21 |
- 8) di dare atto che le risorse a carico del bilancio da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative, nonché alla retribuzione accessoria del segretario comunale rispettano i vincoli posti dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, tenuto conto quanto stabilito con la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 28/05/2020 e dell'adeguamento del limite di cui sopra;
- 9) di dare atto che la determinazione del Fondo, come con la presente operata, per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;
- 10) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti la spesa del personale;
- 11) di dare atto che il rispetto dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001 sarà verificato in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo;
- 12) di dare atto che, alla data della presente determinazione, sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, oltre ai relativi oneri riflessi e IRAP:



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche già attribuite	€ 138.000,00
Indennità di comparto	€ 51.000,00
Indennità educatrici ed insegnanti	€ 7.000,00
Totale	€ 196.000,00

- 13) di precisare che, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011, i residui impegni sui capitoli di spesa relativi al trattamento economico accessorio del personale dipendente saranno assunti con successivo atto, anche a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa;
- 14) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2023; le indennità per le educatrici ed insegnanti; il fondo per la riclassificazione del personale di cui all'art.7, comma 7, del CCNL 31/03/99;
- 15) di iscrivere la presente nel registro generale delle determinazioni dirigenziali.

Colle di Val d'Elsa, 18/10/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

TOZZI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

RELAZIONE ESPLICATIVA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

Premesso che

- In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 il quale all'art. 79 stabilisce che *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*. In particolare, i commi 1 e 1-bis dell'art. 79 del nuovo contratto disciplinano la costituzione della parte stabile del fondo, mentre i commi 2 e 3 disciplinano le ulteriori risorse variabili che gli enti possono altresì destinare al Fondo di anno in anno.
- L'art.67 comma 1 del contratto del CCNL 2016-2018 rubricato “Fondo risorse decentrate: costituzione” prevede che “decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”. L'unico importo consolidato è richiamato dall'art. 79 del nuovo CCNL quale componente della parte stabile del fondo;
- Con determinazione del Responsabile Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Risorse Umane n. 711 del 25/10/2019 avente ad oggetto “RIDEFINIZIONE RICOGNITIVA DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 C. 1 CCNL 21/05/2018” si è proceduto a rettificare i fondi delle risorse decentrate, di cui all'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, l'Unico importo consolidato dell'anno 2017 ed il relativo limite dell'anno 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, prevedendo, tra le risorse stabili, l'ulteriore somma di € 6.529,79, corrispondente allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza con le decurtazioni meglio specificate nelle premesse dell'atto. A seguito di tale atto, per le motivazioni nello stesso esplicitate:
 - l'importo complessivo dell'Unico Importo Consolidato 2017 risulta elevato da € 314.207,73 a € **320.354,87** (+ € 6.147,14);
 - il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale risulta elevato da € 344.609,81 ad € **350.727,45** (+ € 6.117,63);

Si dà atto, inoltre, che con la determinazione dirigenziale n. 828 del 27/12/2022 è stato trasferito nella dotazione organica della SdS Società della Salute dell'Alta Val d'Elsa, con effetto dal 1° gennaio 2023, il personale di cui all'allegato A alla stessa determinazione, già assegnato in comando alla FTSA, e corrispondente a n. 5 dipendenti full time ed a n. 1 dipendente part time 27/36.

Con la medesima determinazione viene dato atto che la quota delle risorse provenienti dal fondo decentrato di parte stabile e variabile, già utilizzate per erogare al personale trasferito, di cui al suddetto allegato A, i trattamenti economici gravanti sul fondo stesso, secondo i computi eseguiti dai competenti uffici nel corso dell'istruttoria condotta dall'apposito gruppo di lavoro intercomunale – vengono defalcate, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, dal ridetto fondo decentrato del Comune, in quanto destinate ad alimentare il fondo decentrato della SdS in fase di prima costituzione dello stesso.

Sulla base di quanto sopra il Comune è tenuto a defalcare dal proprio fondo le quote assegnate alla SdS pari ad € **25.481,60**.

A seguito del suddetto trasferimento, si rende necessario anche procedere alla riduzione del limite del 2016 come meglio specificato nella presente relazione nella sezione dedicata al rispetto del limite stesso.

Posto quanto sopra, si procede alla costituzione del fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2023.

RISORSE STABILI ARTICOLO 79 COMMA 1 E 1-BIS CCNL 16/11/2022

1) ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 – ART. 67, COMMA 1, CCNL 21/05/2018: RISORSE STABILI ARTICOLO 67, COMMA 1, CCNL 2018 NON SOGGETTE A VARIAZIONI NEGLI ANNI:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”.

Determinazione unico importo consolidato:

<u>ARTICOLO 14, COMMA 4 CCNL 1/4/1999</u>	<i>“Riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al pagamento del lavoro straordinario”</i>	€ 359,17
<u>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA A</u>	<i>a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati - ATA</i>	€ 167.135,32
<u>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA B</u>	<i>b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti</i>	€ 25.246,87
<u>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA C</u>	<i>c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL</i>	€ 0.00
<u>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA G</u>	<i>g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;-ATA</i>	€ 19.423,57
<u>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA H</u>	<i>h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995</i>	€ 6.197,48
<u>ARTICOLO 15, COMMA 1, LETTERA J</u>	<i>j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo</i>	€ 14.379,66

<u>ARTICOLO 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001</u>	<i>Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	€ 32.359,32
<u>ARTICOLO 31 COMMA 2 CCNL 2002-05 – UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003</u>		€ 265.101,39
<u>ARTICOLO 15 COMMA 5 CCNL 1998-2001</u>	<i>Riduzione per personale trasferito</i>	-€ 49.935,18
<u>ARTICOLO 32, COMMA 1, CCNL 2004</u>	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001 (comma 1)</i>	€ 20.242,36
<u>ARTICOLO 32, COMMA 2, CCNL 2004</u>	<i>L'articolo 32 del CCNL del 2004 individua le possibilità di incremento del fondo per le risorse decentrate di un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora siano rispettati i parametri previsti nel comma 3 del medesimo articolo</i>	€ 16.324,49
<u>ARTICOLO 32, COMMA 7, CCNL 2004</u>	<i>Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità).</i>	€ 6.147,14
<u>ARTICOLO 4 comma 1 CCNL 2006</u>	<i>Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31 comma 2 del CCNL del 22/1/2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003 , esclusa la quota relativa alla dirigenza</i>	€ 13.017,24
<u>ARTICOLO 8 comma 2 CCNL 2008</u>	<i>Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.</i>	€ 16.744,03
<u>Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004</u>	<i>Integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale</i>	€ 20.320,00
<u>ARTICOLO 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001</u>	<i>Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000</i>	€ 37.508,31
<u>RISPETTO ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010, come modificato dal comma 456, dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)</u>	<i>Riduzione fondo in via permanente: a decorrere dall'anno 2015, le risorse così costituite deve essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010)</i>	- € 25.114,91
ARTICOLO 67, COMMA 1, CCNL 21/05/2018 – UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018		320.354,87

2) ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 – ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA A) CCNL 21/05/2018: *“L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019.”*

L'ARAN con l'orientamento applicativo CFL45 ha chiarito che:

- in base all'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l'incremento delle risorse decentrate stabili, pari all'importo di € 83,20, deve essere disposto *“per le unità di personale destinatarie del presente CCNL (ndr. CCNL del 21.5.2018) in servizio alla data del 31.12.2015....”*. Sulla base di tale ampia indicazione e del riferimento alle “unità di personale destinatarie del presente CCNL”, si ritiene che l'incremento debba essere effettuato computando anche le unità di personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 31.12.2015, dato che anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra di destinatari e delle disposizioni del CCNL del 21 maggio 2018, come espressamente disposto dall'art. 1, comma 1, del suddetto CCNL concernente il campo di applicazione;
- l'importo annuo di € 83,20 dovrebbe essere computato per intero, anche in caso di presenza in servizio presso l'ente, alla data del 31.12.2015, di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Infatti, il suddetto personale, nel rispetto delle norme contrattuali e legali in materia, può sempre richiedere la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno.

Sulla base di tali indicazioni e verificato, coerentemente con i dati risultanti dalle tabelle 1 e 2° del Conto annuale 2015, che alla data del 31/12/2015 erano in servizio presso l'Ente: n. 109 dipendenti a tempo indeterminato (con esclusione del Segretario comunale) e n. 2 dipendenti a tempo determinato

Per l'anno 2023 l'integrazione del fondo è pari ad € 83,20 x n. 111 dipendenti = **€ 9.235,20**

3) ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 – ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B) CCNL 21/05/2018: *“L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*

In riferimento al CCNL 2016-2018 del 21/05/2018 ed in coerenza con quanto risultante dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22/1/2004 e n. 4 del CCNL 9/5/2006, ciò non si traduce in un reale incremento delle risorse stabili del fondo ma in un **“riallineamento”** delle stesse. La logica è quella per cui gli incrementi contrattuali delle retribuzioni del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo devono gravare sul bilancio dell'ente al pari di quelli del personale collocato nelle posizioni iniziali o di accesso.

È stato inserito quindi nel fondo il valore dei citati incrementi, attingendo da risorse di bilancio, calcolando la differenza tra l'incremento stipendiale di ogni posizione economica effettivamente rivestita dai dipendenti dell'ente alla data di entrata “a regime” degli incrementi stipendiali previsti dal rinnovo contrattuale e l'incremento stipendiale della relativa posizione di ingresso.

Dall'anno 2019 vengono inserite le risorse aggiuntive necessarie per sostenere, per l'intero anno, i maggiori oneri derivanti dal differenziale delle progressioni economiche.

Il computo è stato effettuato mediante l'utilizzo di apposito applicativo di calcolo in formato excel, allegato.

Per l'anno 2023 l'integrazione del fondo è pari a **€ 5.519,52** come da tabella dimostrativa allegata.

4) ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 – ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C) CCNL 21/05/2018: *“L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno”*

Tale voce ripercorre quella del precedente contratto di cui all'art. 4, comma 2, CCNL 2000-01, si tratta del riassorbimento degli importi del personale cessato nell'anno precedente che era titolare della RIA o di assegni ad personam.

Sulla base di quanto sopra, il fondo del corrente anno è stato integrato dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato

dal servizio a far data dal 1° gennaio 2017, salvo poi verificare il rispetto del limite dato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ed operare le eventuali decurtazioni.

Utilizzando il registro degli stipendi, sono stati rilevati i valori della retribuzione annuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1 gennaio 2017.

Per il calcolo delle RIA del personale cessato dal 01/01/2017 non sono state considerate le cessazioni per mobilità verso pubbliche amministrazioni, ma solo i passaggi nel sistema privato.

Per l'anno 2023 l'integrazione del fondo è pari a **€ 10.065,38** come da tabella dimostrativa che segue:

anno	nominativo	data cessazione	motivo cessazione	importo mensile RIA	importo annuo RIA (compresa 13°)	Importo totale senza mobilità verso P.A.	
						annui in €	progressivo
2017	C. M.	28/02/2017	pensione	62,79	€ 816,27		
	D. R.	11/07/2017	dimissioni	-	€ 0,00		
	C. S.	31/08/2017	pensione	65,36	€ 849,68		
	G. R.	31/08/2017	pensione	70,05	€ 910,65		
	G. P.	30/09/2017	pensione	-	€ 0,00		
	B. I.	06/11/2017	mobilità		€ 0,00		
	R. I.	27/12/2017	dimissioni	-	€ 0,00		
	Totale cessazioni 2017			€ 198,20	€ 2.576,60	€ 2.576,60	€ 2.576,60

2018	C.C.	31/01/2018	pensione	-	€ 0,00	€ 0,00	
	P. F.	31/01/2018	mobilità		€ 0,00	€ 0,00	
	C. F.	28/02/2018	mobilità		€ 0,00	€ 0,00	
	P. A.	31/05/2018	mobilità		€ 0,00	€ 0,00	
	M. B.	30/06/2018	mobilità		€ 0,00	€ 0,00	
	N. D.	31/07/2018	pensione	42,57	€ 553,41	€ 553,41	
	C. B.	07/08/2018	licenziamento	-	€ 0,00	€ 0,00	
	M. C.	31/10/2018	pensione	115,30	€ 1.498,90	€ 1.498,90	
	S. R.	21/12/2018	mobilità	-	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale cessazioni 2018			€ 157,87	€ 2.052,31	€ 2.052,31	€ 4.628,91

2019	M. P.	31/07/2019	pensione	52,93	€ 688,09	€ 688,09	
	T. L.	31/08/2019	pensione	-	€ 0,00	€ 0,00	
	C. M.	31/08/2019	pensione	-	€ 0,00	€ 0,00	
	S. A.M.	30/09/2019	pensione	44,58	€ 579,54	€ 579,54	
	C. L.	18/10/2019	pensione	34,47	€ 448,11	€ 448,11	
	G. G.	31/10/2019	pensione	50,66	€ 658,58	€ 658,58	
	R. A.	31/10/2019	pensione	-	€ 0,00	€ 0,00	
	C. M.	31/10/2019	pensione	40,28	€ 523,64	€ 523,64	
	Totale cessazioni 2019			€ 222,92	€ 2.897,96	€ 2.897,96	€ 7.526,87

2020	P. V.	31/01/2020	pensione	-	€ 0,00	€ 0,00	
	C. C.	29/02/2020	pensione	-	€ 0,00	€ 0,00	
	R. L.	30/04/2020	pensione	5,51	€ 71,63	€ 71,63	
	Z. E.	10/08/2020	mobilità		€ 0,00	€ 0,00	
	C. G.	05/08/2020	pensione	70,10	€ 911,30	€ 911,30	
	P. T.	14/09/2020	mobilità	-	€ 0,00	€ 0,00	
	B. A.	29/12/2020	mobilità	-	€ 0,00	€ 0,00	
	R. C.	30/11/2020	dimissioni	-	€ 0,00	€ 0,00	
					€ 0,00	€ 0,00	

	Totale cessazioni 2020			€ 75,61	€ 982,93	€ 982,93	€ 8.509,80

2021	A. A.G.	14/03/2021	dimissioni	-	€ 0,00	€ 0,00	
	M. M.	31/05/2021	dimissioni	-	€ 0,00	€ 0,00	
	C. S.	21/08/2021	pensione	10,88	€ 141,44	€ 141,44	
	F. D.	31/08/2021	dimissioni	-	€ 0,00	€ 0,00	
	G.V. P.	03/10/2021	pensione	-	€ 0,00	€ 0,00	
	G. M.	31/10/2021	pensione	55,20	€ 717,60	€ 717,60	
	C. L.	30/11/2021	pensione	7,18	€ 93,34	€ 93,34	
	B. S.	29/12/2021	dimissioni	-	€ 0,00	€ 0,00	
	G. V.	29/12/2021	dimissioni	-	€ 0,00	€ 0,00	
	Totale cessazioni 2021			€ 73,26	€ 952,38	€ 952,38	€ 9.462,18

2022	C. A.	19/07/2022	licenziamento	-	€ 0,00	€ 0,00	
	B. P.	31/07/2022	pensione	34,47	€ 448,11	€ 448,11	
	G. G.	31/08/2022	mobilità		0	€ 0,00	
	P. M.R.	30/09/2022	pensione	-	€ 0,00	€ 0,00	
	S. N.	30/11/2022	pensione	9,54	€ 124,02	€ 124,02	
	V. D.	31/12/2022	pensione	2,39	€ 31,07	€ 31,07	
	F. V.	31/12/2022	mobilità collettiva		0	€ 0,00	
	N. F.	31/12/2022	mobilità collettiva		0	€ 0,00	
	C. D.	31/12/2022	mobilità collettiva		0	€ 0,00	
	D. E.	31/12/2022	mobilità collettiva		0	€ 0,00	
	G. G.	31/12/2022	mobilità collettiva		0	€ 0,00	
	C. T.	31/12/2022	mobilità collettiva		0	€ 0,00	
	Totale cessazioni 2022			€ 46,40	€ 603,20	€ 603,20	€ 10.065,38

5) ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 - ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D) CCNL 21/05/2018: *“L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”*

In questa riga delle risorse fisse dovrà essere inserita la voce prevista dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/01 secondo cui *“I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”;*

Non viene inserito alcun incremento.

6) ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 - ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E) CCNL 21/05/2018: *“L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies”*

Si tratta delle stesse risorse precedentemente previste dall'art. 15, comma 1, lett. L), del CCNL 1998-2001.
Non viene inserito alcun incremento.

7) ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 - ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F) CCNL 21/05/2018: *“L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito”*

Non viene inserito alcun incremento.

8) ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 - ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G) CCNL 21/05/2018: *“L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate”*

Trattasi delle stesse risorse precedentemente previste dall'art. 14, comma 1, CCNL 1998-2001.
Non viene inserito alcun incremento.

9) ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA B) CCNL 16/11/2022: *“un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5”*

L'ARAN con l'orientamento applicativo CFL173 ha chiarito che *“Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time”*. In coerenza con l'orientamento applicativo CFL45, relativo all'incremento di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, visto che l'incremento delle risorse decentrate stabili, pari all'importo di € 84,50, deve essere disposto *“per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018...”*, sulla base di tale ampia indicazione e del riferimento alle *“unità di personale destinatarie del presente CCNL”*, si ritiene che l'incremento debba essere effettuato computando anche le unità di personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 31.12.2018, dato che anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra i destinatari delle disposizioni del CCNL.

Sulla base di tali indicazioni, si dà atto che alla data del 31/12/2018 erano in servizio presso l'Ente: n. 103 dipendenti a tempo indeterminato (con esclusione del Segretario comunale) e n. 3 dipendenti a tempo determinato, per un totale di n. 106 dipendenti.

A seguito del trasferimento con effetto dal 1° gennaio 2023 nella dotazione organica della SdS Società della Salute dell'Alta Val d'Elsa del personale individuato con la determinazione dirigenziale n. 828 del 27/12/2022, corrispondente a n. 5 dipendenti full time ed a n. 1 dipendente part time 27/36, si ritiene che ai fini dell'incremento di parte stabile di cui all'art. 79 comma 1 lett. b) del CCNL 16/11/2022 non debbano essere considerate tali unità. L'incremento spettante per i n. 6 dipendenti, tutti in servizio alla data del 31/12/2018, pari ad € 507,00 deve essere destinato ad alimentare il fondo decentrato della SdS.

Per l'anno 2023 l'integrazione del fondo è pari ad € 84,50 x n. 100 dipendenti = **€ 8.450,00**

10) ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA C) CCNL 16/11/2022: *“risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale”*

La norma prevede un incremento stabile dell'importo consolidato 2017 *“in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale”*.

Tale incremento richiama il dispositivo di cui all'art. 67 comma 2 lett. h) del CCNL 21/05/2018, che tuttavia era legato all'incremento delle dotazioni organiche e per il quale era stato precisato che doveva trattarsi di posti di nuova istituzione con assunzione effettiva di personale.

Per l'anno 2023 non viene inserito alcun incremento stabile.

11) ARTICOLO 79, COMMA 1, LETTERA D) CCNL 16/11/2022: *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 67, comma 2 lett. a) del CCNL 21/05/2018, nonché dalle dichiarazioni congiunte n. 14 del CCNL 22/1/2004 e n. 4 del CCNL 9/5/2006, la *ratio* dell'incremento in esame è quella di neutralizzare l'effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo. L'importo di incremento sulle risorse stabili dell'anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

Ciò non si traduce in un reale incremento delle risorse stabili del fondo ma in un **“riallineamento”** delle stesse.

È stato inserito quindi nel fondo il valore dei citati incrementi, attingendo da risorse di bilancio, calcolando la differenza tra l'incremento stipendiale di ogni posizione economica effettivamente rivestita dai dipendenti dell'ente alla data di entrata *“a regime”* degli incrementi stipendiali previsti dal rinnovo contrattuale e l'incremento stipendiale della relativa posizione di ingresso.

L'orientamento applicativo ARAN CFL174 precisa che l'incremento in oggetto deve essere applicato una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, pertanto dall'anno 2023.

Il computo è stato effettuato mediante l'utilizzo di apposito applicativo di calcolo in formato excel, allegato.

Per l'anno 2023 l'integrazione del fondo è pari a **€ 6.189,37** come da tabella dimostrativa allegata.

12) ARTICOLO 79, COMMA 1-BIS CCNL 16/11/2022: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1”*

Come precisato dalla norma contrattuale, tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

L'orientamento applicativo ARAN CFL175 precisa che le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In particolare occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico.

L'orientamento applicativo ARAN CFL223 specifica che il proporzionamento delle risorse debba intervenire solo in caso di part time genetico, posta la facoltà di rientro a tempo pieno del personale acceduto al tempo parziale per trasformazione dal tempo pieno.

Infine, il CFL210 in caso di assunzione da graduatorie di cat. B3, relative a procedure bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, riteneva possibile riconoscere al personale assunto dopo il 1° di aprile 2023, il differenziale B3-B1 nella circoscritta casistica esplicitata nel parere stesso. Sulla base del

suddetto orientamento, al dipendente matr. 100585 assunto il 05/06/2023 è stato riconosciuto il differenziale stipendiale B1-B3 ricorrendo tutte le condizioni di cui all'orientamento ARAN CFL210.

Il medesimo orientamento ARAN CFL210 precisa inoltre che nel suddetto caso, stante la previsione di cui all'art. 79, comma 1 bis del CCNL 16.11.2022, l'ente dovrà acquisire nel fondo risorse decentrate le risorse, già a carico del bilancio 2023, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1, conseguentemente si ritiene possibile, in tale particolare caso, riconoscere al personale – ancorché assunto dopo il 1° aprile 2023 – il differenziale stipendiale iniziale in misura pari alle suddette differenze B3-B1; pertanto il relativo differenziale è stato considerato ai fini dell'incremento di cui all'art. 79 comma 1 bis.

Per l'anno 2023 l'incremento corrisponderà al differenziale relativo a n. 9 mesi (1 aprile-31 dicembre); successivamente andrà a regime.

Per l'anno 2023 l'integrazione del fondo è pari a **€ 22.764,76** come da tabella dimostrativa che segue:

CATEGORIA	RETRIBUZIONE TABELLARE AL 01/04/2023	RETRIBUZIONE ANNUA AL 01/04/2023 (*)
B1	19.034,51	20.620,72
B3	20.072,88	21.745,62
DIFFERENZA	1.038,37	1.124,90

D1	23.212,35	25.146,71
D3	26.553,70	28.766,51
DIFFERENZA	3.341,35	3.619,80

(*) Inclusa 13° mensilità

CAT.	N. DIPENDENTI AL 01/04/2023	DIFFERENZE STIPENDIALI	DIFFERENZE STIPENDIALI TOTALI
B3	24,00	1.124,90	26.997,62
D3	1,00	3.619,80	3.619,80
TOTALE ART. 79 COMMA 1-BIS			30.617,42

Incremento fondo anno 2023 - dal 01/04/2023 al 31/12/2023 - matr. 100585 dal 05/06/2023 al 31/12/2023	22.764,76
--	------------------

13) DECURTAZIONE PARTE STABILE:

Con deliberazione n. 131 del 20/12/2022, il Consiglio Comunale ha approvato e adottato la convenzione tra il Comune di Colle di Val d'Elsa, gli altri Comuni della Zona Altavaldelsa ed il Consorzio Società della Salute Altavaldelsa, volta a disciplinare i rapporti relativi alla gestione dei servizi, delle strutture e delle attività relativi alle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale, ai sensi della legge Regione Toscana n. 40/2005 e ss. mm.e ii., art.71 bis, con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e fino al 31.12.2033.

Si è, pertanto, reso necessario provvedere, con effetto dal 1° gennaio 2023, al passaggio diretto nell'organico di ruolo del Consorzio di tutto il personale del Comune già assegnato in comando presso la FTSA in base al precedente assetto dei servizi, così da assicurare all'Ente la piena e autonoma operatività della funzione datoriale sua propria, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

A fronte di quanto sopra e tenuto conto degli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 262 del 09/12/2022, il trasferimento del personale (n. 5 dipendenti full time ed a n. 1 dipendente part time 27/36) alla SdS si è concretizzato con la determinazione dirigenziale n. 828 del 27/12/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023.

Con la medesima determinazione viene dato atto che la quota delle risorse provenienti dal fondo decentrato di parte stabile e variabile, già utilizzate per erogare al personale trasferito i trattamenti economici gravanti sul fondo stesso, secondo i computi eseguiti dai competenti uffici nel corso dell'istruttoria condotta dall'apposito gruppo di lavoro intercomunale – vengono defalcate, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, dal

ridetto fondo decentrato del Comune, in quanto destinate ad alimentare il fondo decentrato della SdS in fase di prima costituzione dello stesso.

Sulla base di quanto sopra il Comune è tenuto a defalcare dal proprio fondo le quote assegnate alla SdS Società della Salute dell'Alta Val d'Elsa pari ad **€ 25.481,60**.

TOTALE RISORSE STABILI	€ 357.097,47
-------------------------------	---------------------

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ARTICOLO 79, COMMI 2-3-5 CCNL 16/11/2022

1) ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 - ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA A) CCNL 21/05/2018 - SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. – (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, COMMA 1, LETT. D), CCNL 1998-2001):

“Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;”

Si tratta delle stesse risorse precedentemente previste dall'art. 15, co. 1 lett. d) come modificato dall'art. 4, comma 4, CCNL 05/10/2001.

Per il 2023, secondo le previsioni del vigente “Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/04/2020, è stata disposta l'integrazione del fondo con l'importo di **€ 1.500,00** da destinare all'incentivazione del personale addetto all'Ufficio di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili, ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. a) del CCNL 21/05/2018 richiamato dall'art. 79, comma 2, lett. a) CCNL 16/11/2022, che richiama espressamente l'art. 43 della Legge n. 449/1997.

2) ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 - ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA B) CCNL 21/05/2018 - RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA:

“Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;”

L'Ente utilizza i risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, In relazione ai processi di cui al comma 4, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Per il 2023 non viene inserito alcun incremento.

3) ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 - ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA C) CCNL 21/05/2018 - SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE:

“Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (avvocatura comunale, compensi ICI, compensi ISTAT)”

Si tratta delle risorse destinate a remunerare gli incentivi collegati a specifiche disposizioni legislative (es. compensi dell'avvocatura comunale per spese compensate; i compensi per ICI, i compensi per il condono edilizio, i compensi ISTAT ecc.).

Queste risorse sono destinate a specifiche finalità e a specifiche figure professionali coinvolte in tali finalità, incidono sul fondo in maniera virtuale (non potendosi in alcun modo recuperare eventuali economie) e costituiscono quindi una entrata e una uscita dal fondo stesso con relativo vincolo di destinazione.

Ai sensi dell'art. 70 ter del CCNL 21/05/2018, confluiscono in tale voce del Fondo risorse decentrate gli specifici compensi corrisposti al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro. Gli oneri concernenti l'erogazione di tali compensi trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge.

Per l'anno 2023 la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 180 del 22/09/2023, ha autorizzato il Responsabile del servizio risorse umane a procedere all'integrazione delle risorse derivanti da disposizioni di legge di seguito analiticamente così individuate:

- Risorse destinate alla incentivazione del personale dell'Ufficio Entrate per recupero evasione IMU e TARI e derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 1091, L. 145/2018 quantificate in € 18.000,00=; le somme non utilizzate costituiranno economie di bilancio e non potranno essere riportate nel fondo per il salario accessorio degli anni successivi
- Ai sensi dell'art. 70 ter del CCNL 21/05/2018, confluiscono in tale voce del Fondo risorse decentrate gli specifici compensi corrisposti al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e censimenti permanenti, rese al di fuori dell'ordinario orario di lavoro; gli oneri concernenti l'erogazione di tali compensi trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge. Tali risorse sono previste nel bilancio di previsione nell'importo di € 2.000,00 al netto degli oneri e dell'Irap a carico dell'ente; le somme non utilizzate costituiranno economie di bilancio e non potranno essere riportate nel fondo per il salario accessorio degli anni successivi

Pertanto le risorse totali di cui all'art. 67, comma 3, lettera c) sono quantificate in **€ 20.000,00**.

4) ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 - ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA D) CCNL 21/05/2018 - FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO:

"Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio"

Devono essere inserite in tale voce le frazioni di RIA, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione; tale importo confluisce nella parte variabile del Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio di personale beneficiario di retribuzione annuale di anzianità e degli assegni ad personam.

Sempre nell'anno successivo alla cessazione, tali risparmi devono essere inseriti nella parte stabile in misura intera in ragione di anno (art. 67, comma 2, lett. c).

Quanto ai criteri di calcolo valgono le medesime considerazioni effettuate per le risorse stabili.

Per l'anno 2023 l'integrazione del fondo è pari a **€ 197,05** come da tabella dimostrativa che segue:

anno	nominativo	data cessazione	motivo cessazione	importo mensile RIA	importo annuo RIA (compresa 13°)	Mesi residui dopo cessazione	Risparmio anno cessazione	anno inserimento fondo
2022	C.A.	19/07/2022	licenziamento	-	€ 0,00		€ 0,00	
	B.P.	31/07/2022	pensione	34,47	€ 448,11	5	€ 186,71	
	G.G.	31/08/2022	mobilità		€ 0,00		€ 0,00	
	P. M.R.	30/09/2022	pensione	-	€ 0,00		€ 0,00	
	S.N.	30/11/2022	pensione	9,54	€ 124,02	1	€ 10,34	
	V.D.	31/12/2022	pensione	2,39	€ 31,07	0	€ 0,00	
	F.V.	31/12/2022	mobilità collettiva		€ 0,00		€ 0,00	
	N.F.	31/12/2022	mobilità collettiva		€ 0,00		€ 0,00	
	C.D.	31/12/2022	mobilità collettiva		€ 0,00		€ 0,00	
	D.E.	31/12/2022	mobilità collettiva		€ 0,00		€ 0,00	
	G.G.	31/12/2022	mobilità collettiva		€ 0,00		€ 0,00	
	C.T.	31/12/2022	mobilità collettiva		€ 0,00		€ 0,00	
	Totale cessazioni 2022			€ 46,40	€ 603,20		€ 197,05	2023

5) ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA A) CCNL 16/11/2022 - ARTICOLO 67, COMMA 3, LETTERA F) CCNL 21/05/2018 - MESSI NOTIFICATORI:

"Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori per servizi resi per altri enti)"

L'art. 54 del CCNL 14/09/2000 prevede che *"Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi"*.

Viene confermata, quindi, la possibilità di remunerare con il salario accessorio i messi comunali per i servizi resi per altri enti che abbiano versato gli importi in entrata del comune.

Per l'anno 2023 la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 180 del 22/09/2023, ha autorizzato il Responsabile del servizio risorse umane a procedere all'integrazione del fondo con l'importo di **€ 1.000,00** da destinare all'incentivazione delle notifiche degli atti per conto dell'amministrazione finanziaria.

6) ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA B) CCNL 16/11/2022 - INTEGRAZIONE 1.2%:

"Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa"

Trattasi delle stesse risorse precedentemente previste dall'art. 15, comma 2, CCNL 01.04.1999 e successivamente dall'art. 67, comma 4, CCNL 16/05/2018; tuttavia a differenza del passato, l'incremento fino all'1,20% del monte salari 1997 non è più subordinato né al rispetto dei vincoli di motivazione con il raggiungimento di obiettivi di produttività e/o con i proventi dei risparmi derivanti da scelte organizzative, né all'attestazione da parte del NIV della provenienza e/o della destinazione.

Per l'anno 2023 la Giunta Comunale con la deliberazione n. 180 del 22/09/2023 ha autorizzato il Responsabile del servizio risorse umane a procedere all'integrazione delle risorse variabili di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 79 del CCNL 2019/2021 nella misura massima del 1,20% del monte salari 1997 (€ 2.765.318,89) pari ad € 33.183,83.

Monte Salari 1997 = Euro 2.765.318,89

Incremento dello 1,20% x 2.765.318,89 = **Euro 33.183,83**

7) ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA C) CCNL 16/11/2022 - SCELTE ORGANIZZATIVE, GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA:

"Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL (incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale)..."

Si tratta dell'aumento prima previsto dall'art. 67, comma 5, lett. b), sebbene rispetto al precedente CCNL venga data più ampia libertà agli enti nella destinazione di tali risorse.

Per l'anno 2023 non è stato inserito alcun incremento.

8) ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA D) CCNL 16/11/2022 - ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE:

"Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999"

Si conferma, come nei contratti precedenti, che le economie avute sullo straordinario non speso nell'anno potrà essere utilizzato come importo una tantum per la produttività nell'anno successivo.

Per l'anno 2023 l'integrazione del fondo è pari a **€ 75,46** pari alle economie registrate sui capitoli dello straordinario per l'anno 2021, come da tabella dimostrativa che segue:

CAPITOLO	ART.	IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO LIQUIDATO	RESIDUO DISPONIBILE PER FONDO SAL. ACCESSORIO 2023
202	1	1145/2022	€ 116,00	€ 116,00	€ -
237	1	1146/2022	€ 116,00	€ 116,00	€ -
247	1	1147/2022	€ 348,00	€ 348,00	€ -
652	1	1148/2022	€ 598,00	€ 598,00	€ -
702	1	1149/2022	€ 1.358,00	€ 1.358,00	€ -
801	1	1150/2022	€ 3.716,00	€ 3.716,00	€ -
1092	1	1151/2022	€ 348,00	€ 348,00	€ -
1098	1	1152/2022	€ 1.045,00	€ 1.045,00	€ -
1102	1	1153/2022	€ 116,00	€ 116,00	€ -
1930	1	1154/2022	€ 2.671,00	€ 2.669,84	€ 1,16
4113	1	1155/2022	€ 581,00	€ 576,02	€ 4,98
4904	1	1156/2022	€ 348,00	€ 348,00	€ -
5272	1	1157/2022	€ 250,00	€ 180,68	€ 69,32
			€ 11.611,00	€ 11.535,54	€ 75,46

9) ARTICOLO 79, COMMA 5, CCNL 16/11/2022 – ARTICOLO 79, COMMA 3, CCNL 16/11/2022 – INCREMENTO 0,22%:

“3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”

“5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023”.

La norma contrattuale consente di effettuare uno stanziamento incrementale, valido per l'anno 2022, in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del ripetuto CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ.

Gli Enti che non hanno effettuato tale incremento a valere sul fondo dell'anno 2022 possono computare tali risorse variabili ed una tantum nel Fondo relativo al 2023.

Per l'anno 2023 la Giunta Comunale con la deliberazione n. 180 del 22/09/2023 ha disposto lo stanziamento incrementale di cui al comma 3 dell'art. 79 del CCNL 2019/2021, valido per il solo anno 2022, nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 (€ 2.642.636,00) pari ad € 5.813,80 destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del ripetuto CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ.

La quota destinata al Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023 è calcolata in **€ 4.775,14** sulla base di quanto segue:

Voci	Importi	%
Fondo 2021 (totale)	450.626,72	82,13%
Risorse P.O. art. 17 comma 6	98.018,00	17,87%
Totali	548.644,72	100,00%

Ripartizione incremento	Importi	%
Fondo 2021 (totale)	4.775,14	82,13%
Risorse P.O. art. 17 comma 6	1.038,66	17,87%
Totali	5.813,80	100,00%

10) ARTICOLO 79, COMMA 5, CCNL 16/11/2022 – ARTICOLO 79, COMMA 1, LETT. B) CCNL 16/11/2022 – INCREMENTO € 84,50:

“b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5”

“5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023”.

Gli Enti che non hanno effettuato tale incremento a valere sul fondo dell'anno 2022 possono computare tali risorse variabili ed una tantum nel Fondo relativo al 2023 sia relativamente all'anno 2021 che 2022.

Sulla base delle indicazioni fornite da ARAN con l'orientamento applicativo CFL173, precedentemente richiamato, si da atto che alla data del 31/12/2018 erano in servizio presso l'Ente: n. 103 dipendenti a tempo indeterminato (con esclusione del Segretario comunale) e n. 3 dipendenti a tempo determinato, per un totale di n. 106 dipendenti.

Visto che il precedentemente esposto trasferimento nella dotazione organica della SdS Società della Salute dell'Alta Val d'Elsa del personale individuato con la determinazione dirigenziale n. 828 del 27/12/2022, corrispondente a n. 5 dipendenti full time ed a n. 1 dipendente part time 27/36, ha avuto effetto dal 1° gennaio 2023, si ritiene che ai fini dell'incremento di parte variabile di cui all'art. 79 comma 5 del CCNL 16/11/2022 (rif. 2021 – 2022) debbano essere considerate anche tali unità.

Per l'anno 2023 l'integrazione del fondo è pari ad **€ 17.914,00** calcolate come segue:

Incremento competenza 2021 € 84,50 x n. 106 dipendenti = € 8.957,00

Incremento competenza 2022 € 84,50 x n. 106 dipendenti = € 8.957,00

11) ARTICOLO 80, COMMA 1, CCNL 16/11/2022 - ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE:

“Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”

La norma consente di incrementare le risorse destinate al finanziamento della contrattazione integrativa di un determinato anno con quelle che, pure destinate alla medesima finalità nell'anno precedente, non sono state utilizzate in tale esercizio finanziario.

Si tratta di un incremento una tantum, consentito solo nell'anno successivo a quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate, che si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi.

Per l'anno 2023 si registrano le seguenti economie per un totale di € 16.157,56 che possono essere portate in aumento delle risorse dell'anno 2023:

Fondo 2022	446.155,69
Risorse non distribuibili per riclassific. vigili	-443,10
Risorse non distribuibili per conferimento P.O.	-11.495,99
Risorse non distribuibili per risorse vincolate funzioni tecniche	-35.530,00
Risorse non distribuibili per risorse vincolate ICI	0,00

Risorse non distribuibili per risorse vincolate IMU-TARI	-12.000,00
Risorse non distribuibili per risorse vincolate ordine pubblico	-5.600,00
Risorse non distribuibili per risorse vincolate ISTAT	-2.000,00
Risorse distribuibili	379.086,60

Risorse destinate al recupero	11.976,88
--------------------------------------	------------------

Risorse contrattabili	367.109,72	
Risorse contrattate	367.109,72	
Economia per somme non contrattate	0,00	0,00

Voce impiego	Effettivo liquidato 2022	Effettivo liquidato 2023	Liquidato totale	Ripartizione 2022 (valori arrotondati)	Differenza
Progressioni orizzontali	141.857,17		141.857,17	145.000,00	3.142,83
Indennità comparto	50.289,67		50.289,67	51.000,00	710,33
Indennità nido	6.071,63		6.071,63	8.000,00	1.928,37
Totale su capitoli stipendi	198.218,47	0,00	198.218,47	204.000,00	5.781,53

Voce impiego	Effettivo liquidato 2022	Effettivo liquidato 2023	Liquidato totale	Ripartizione 2022 (valori arrotondati)	Differenza
lavoro notturno - festivo	2.847,02	307,06	3.154,08	3.500,00	345,92
reperibilità	69,98	17,76	87,74	150,00	62,26
indennità di turno	26.319,22	2.118,84	28.438,06	30.000,00	1.561,94
ind. condizioni lavoro (maneggio valori)	259,80	459,20	719,00	900,00	181,00
ind. condizioni lavoro (disagio)		7.275,64	7.275,64	10.000,00	2.724,36
ind. condizioni lavoro (rischio)			0,00		
indennità di servizio esterno	2.375,24	195,98	2.571,22	2.800,00	228,78
Indennità di funzione personale P.M.		1.550,55	1.550,55	1.650,00	99,45
indennità stato civile		1.346,25	1.346,25	1.800,00	453,75
Indennità per specifiche responsabilità		20.536,42	20.536,42	21.950,00	1.413,58
premi correlati alla performance organizzativa		59.152,53	59.152,53	60.359,72	1.207,19
premi correlati alla performance individuale		27.902,00	27.902,00	30.000,00	2.098,00
Totale su capitoli salario accessorio	31.871,26	120.862,23	152.733,49	163.109,72	10.376,23

Totale impieghi	230.089,73	120.862,23	350.951,96	367.109,72	16.157,76
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

ECONOMIE TOTALI	16.157,76
------------------------	------------------

11) QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – (CORTE DEI CONTI, SEZIONE AUTONOMIE, DELIBERAZIONE N. 6/2018):

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *“gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”*;

Per l'anno 2023 la Giunta Comunale con la deliberazione n. 180 del 22/09/2023, ha autorizzato il Responsabile del servizio risorse umane a procedere all'integrazione delle risorse variabili finalizzate agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tali risorse sono previste nel bilancio di previsione nell'importo di € 20.500,00 al netto degli oneri e dell'irap a carico dell'ente; le somme non utilizzate costituiranno economie di bilancio e non potranno essere riportate nel fondo per il salario accessorio degli anni successivi.

TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 115.303,04
---------------------------------	---------------------

RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

Ai sensi dell' Art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999 *“Agli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 e dall'art.12, comma 4, del CCNL del 31.3.1999, si fa fronte mediante utilizzo parziale delle risorse dei singoli enti indicate nell'art. 2, comma 2 del CCNL del 16.7.1996. Le disponibilità dei fondi destinati al trattamento economico accessorio per l'anno 1998 e successivi sono ridotte in misura proporzionale”.*

Per tale motivo gli oneri di cui al sopra citato art. 19, comma 1, CCNL 1.4.1999, ancora vigente, sono computati in uscita dal fondo (tra gli impieghi) con vincolo di destinazione.

Per ogni anno sono stati effettuati i conteggi a seguito delle eventuali cessazioni del personale riclassificato dalla ex V qualifica alla ex VI qualifica appartenente all'area della vigilanza. Il meccanismo seguito è stato il seguente:

DIPENDENTE	TABELLARE ANNUO B3 (13^mensilità) + integrazione tabellare art. 37 co. 1 lett. a) ccnl 6/7/1995+ IIS	TABELLARE ANNUO C1 (13^mensilità)	DIFFERENZA	DATA CESSAZIONE	DATA PROG. VERTICALE	NOTE
C1 VIGILE B.R.	€ 8.749,95	€ 8.823,80	€ 73,85			
C1 VIGILE B.P.	€ 8.749,95	€ 8.823,80	€ 73,85	CESSAZIONE 30/9/2009		Pensionamento
C1 VIGILE B.F.	€ 8.749,95	€ 8.823,80	€ 73,85			
C1 VIGILE B.A.	€ 8.749,95	€ 8.823,80	€ 73,85	CESSAZIONE 31/01/2023		Mobilità
C1 VIGILE C.M.	€ 8.749,95	€ 8.823,80	€ 73,85	CESSAZIONE 31/8/2019		Pensionamento
C1 VIGILE C.M.	€ 8.749,95	€ 8.823,80	€ 73,85			
C1 VIGILE G.F.	€ 8.749,95	€ 8.823,80	€ 73,85			
C1 VIGILE R.M.	€ 8.749,95	€ 8.823,80	€ 73,85			
TOTALE ANNUO			€ 590,80 Lire 1.144.000			

ANNO	DESTINAZIONE VINCOLATA
1999	€ 590,80
2000	€ 590,80
2001	€ 590,80
2002	€ 590,80
2003	€ 590,80
2004	€ 590,80
2005	€ 590,80
2006	€ 590,80
2007	€ 590,80

2008	€ 590,80
2009	€ 590,80
2010	€ 516,95
2011	€ 516,95
2012	€ 516,95
2013	€ 516,95
2014	€ 516,95
2015	€ 516,95
2016	€ 516,95
2017	€ 516,95
2018	€ 516,95
2019	€ 443,10
2020	€ 443,10
2021	€ 443,10
2022	€ 443,10
2023	€ 369,25

Per l'anno 2023 la quota con destinazione vincolata è di **€ 369,25** .

RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE PER CONFERIMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

Per effetto del conferimento delle posizioni organizzative ai dipendenti, i cui compensi per retribuzione di posizione e risultato (che assorbono tutte le competenze accessorie, così come previsto dall'art. 15 del CCNL 21.05.2018) sono esclusi dal fondo e pagati con fondi propri di bilancio, deve essere determinata una quota di risorse con vincolo di destinazione, che non potrà essere distribuita tra gli altri dipendenti.

Tale quota, per i fondi dell'anno 1999 e successivi, è determinata in un valore pari al salario accessorio medio erogato nel triennio precedente ai dipendenti nominati in Posizione organizzativa, al netto delle voci del salario accessorio "irreversibili" o comunque non riassorbite dalla retribuzione di posizione e risultato.

I dati sono stati rilevati dal riepilogo annuale delle retribuzioni individuali.

Per l'anno 2023 la quota vincolata non distribuibile è pari a € 11.297,28 come da tabella dimostrativa di seguito:

Anno	F. A.	M. N.	R. A.	T. L.	B.A.	T. E.	L.R.	B. A.	Totale euro
2022	1.315,35	0,00	2.015,00	1.248,14	2.015,66	1.995,85	2.004,45	702,83	11.297,28

Totale risorse stabili fondo 2023 = € 357.097,47

Totale risorse variabili fondo 2023 = € 115.303,04

Di cui risorse variabili vincolate 2022 = € 40.500,00

Totale fondo 2023 = € 472.233,98

RISPETTO ART. 23 DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75

L'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ai commi 1 e 2 rispettivamente recita:

«1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità

dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale**, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.».

L'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, all'ultimo periodo del comma 2 introduce riflessi importanti sul limite al trattamento accessorio di cui sopra, prevedendo che: **“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”**.

Il Decreto 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nelle sue premesse, precisa che: **“(…) è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”**.

Pertanto, l'adeguamento del limite è un'operazione che può avere solo segno positivo. In caso di diminuzione dei dipendenti, il limite resta fissato nella misura definita ex art. 23, comma 2, ovvero nel totale dell'anno 2016.

Successivamente, la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso la nota protocollo n. 179877 del 1° settembre 2020 con la quale ha dato istruzioni operative su come calcolare il limite del trattamento accessorio da adeguare nel rispetto dell'art. 33 comma 1 e comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019.

Sulla base delle istruzioni operative della RGS, per l'adeguamento del limite deve essere in primo luogo calcolato il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, tale quantificazione va effettuata un'unica volta.

Successivamente deve essere calcolato l'eventuale incremento in modo proporzionale agli incrementi di personale rispetto al personale in servizio al 31/12/2018.

Ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento deve essere considerata l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa.

La circolare precisa che l'adeguamento del limite andrà operato distintamente per il personale dirigente che accede al fondo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato in ultimo disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 agosto 2010 nonché per il personale non dirigente, sia con riferimento al fondo risorse decentrate disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 22 maggio 2018 che con riferimento alle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative corrisposte a carico dei bilanci degli enti previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Calcolo adeguamento del limite del trattamento accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017

A seguito del trasferimento del personale alla SdS, come da determinazione dirigenziale n. 828 del 27/12/2022, si rende necessario rideterminare preliminarmente il numero di dipendenti in servizio al 31/12/2018 al netto del personale trasferito affinché il dato sia omogeneo con la situazione attuale.

1) Calcolo valore medio pro-capite anno 2018

Fondo per la contrattazione integrativa (al netto delle componenti escluse) anno 2018	344.609,81
Risorse a bilancio per le posizioni organizzative (posizione e risultato) anno 2018	83.276,00
Base di calcolo	427.885,81
N. dipendenti al 31/12/2018 (part-time rapportati a full time)	100,39
Valore medio anno 2018	4.262,24

Ripartizione fondo risorse decentrate e risorse per posizioni organizzative

Fondo per la contrattazione integrativa (al netto delle componenti escluse) anno 2018	344.609,81
N. dipendenti al 31/12/2018 (part-time rapportati a full time)	100,39
Valore medio anno 2018 "quota fondo per la contrattazione integrativa"	3.432,71

Risorse a bilancio per le posizioni organizzative (posizione e risultato) anno 2018	83.276,00
N. dipendenti al 31/12/2018 (part-time rapportati a full time)	100,39
Valore medio anno 2018 "quota risorse per le posizioni organizzative"	829,52
Valore medio anno 2018	4.262,24

2) Calcolo adeguamento limite salario accessorio art. 33 comma 2 d.l. 34/2019

Numero dipendenti a tempo indeterminato in servizio anno 2023 (part-time rapportati a full time)	98,31
Numero dipendenti al 31/12/2018 (part-time rapportati a full time al netto personale trasferito a SdS)	94,64
Numero di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31/12/2018	3,67
Calcolo adeguamento limite 2016	15.659,89

Quantificazione del limite in maniera differenziata tra fondo e posizioni organizzative	
Incremento limite in favore del fondo	12.612,13
Incremento limite in favore PO	3.047,76
TOTALE ADEGUAMENTO LIMITE	15.659,89

Sulla base di quanto sopra il limite del fondo viene adeguato in aumento per **€ 12.612,13** .

Il fondo, costituito come sopra, deve essere confrontato con quello dell'anno 2016 adeguato secondo le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, per la verifica del limite imposto dall'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, attraverso il confronto fra le due basi di dati rese omogenee e depurate delle poste considerate neutre.

Come precisato in premessa, vista la determinazione del Responsabile Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Risorse Umane n. 711 del 25/10/2019, il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale risulta conseguentemente elevato da € 344.609,81 ad € 350.727,45 (+ € 6.117,63) a seguito dell'incremento corrispondente allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza con le decurtazioni meglio specificate nelle premesse dell'atto.

A seguito del trasferimento del personale alla SdS, come da determinazione dirigenziale n. 828 del 27/12/2022, si rende tuttavia necessario procedere alla riduzione del suddetto limite.

In coerenza con le istruzioni operative fornite dalla RGS a nota protocollo n. 179877 del 1° settembre 2020 su come calcolare il limite del trattamento accessorio da adeguare nel rispetto dell'art. 33 comma 1 e comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, la decurtazione del limite viene operata calcolando il valore medio pro capite riferito all'anno 2016 e rapportandolo al n. di dipendenti trasferiti, come meglio esplicitato nella tabella sottostante:

Limite 2016 come precedentemente determinato	350.727,45
Media dipendenti anno 2016	105,91
Quota pro capite fondo 2016 (soggetto al limite)	3.311,70
Dipendenti trasferiti a SdS con decorrenza 01/01/2023	5,75

Rettifica limite 2016 a seguito del trasferimento	- 19.042,27
Limite 2016 rettificato a seguito del trasferimento	331.685,18

A seguito della suddetta rettifica nonché dell'incremento ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, il limite con cui confrontare il fondo dell'anno corrente è pari ad **€ 344.297,31**:

Descrizione	2016	2023
Risorse stabili	€ 296.801,35	€ 357.097,47
Risorse variabili	€ 33.183,83	€ 74.803,04
Risorse variabili vincolate	€ 11.700,00	€ 40.500,00
Totale fondo	€ 341.685,18	€ 472.400,51
Individuazione parte neutra		
Quote incentivi funzioni tecniche (Corte dei Conti Sez. Autonomie)	€ 10.000,00	€ 20.500,00
Incrementi art. 67. comma 2, lett. a) e b) CCNL 21/05/2012 - art. 79 COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022	€ -	€ 14.754,72
Incrementi art. 79 comma 1, lett. b), lett. d) e comma 1-bis CCNL 16/11/2022	€ -	€ 37.404,10
Incrementi art. 67. comma 3, lett. c) (IMU, Istat)	€ -	€ 20.000,00
Incrementi art. 79 comma 3, CCNL 16/11/2022 - anno 2022 (0,22% del monte salari 2018 - quota fondo)		€ 4.775,14
Incrementi art. 79 comma 5, CCNL 16/11/2022 (Quote annualità 2021 e 2022 incremento art. 79, comma 1, lett. b)		€ 17.914,00
Economie straordinario anno precedente		€ 75,46
Economie anno precedente	€ -	€ 16.157,56
Totale detrazione fondo per parte neutra	€ 10.000,00	€ 131.580,98
Variazione del limite 2016 - applicazione art. 33, cc. 1-2 del d.l. 34/2019	€ 12.612,13	
Totale fondo da confrontare	€ 344.297,31	€ 340.819,53

Il fondo del 2023 risulta inferiore a quello dell'anno 2016, pertanto non si rende necessaria alcuna decurtazione per il rispetto del limite imposto dall'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Si ricorda che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 180 del 22/09/2023 ha disposto che se dall'applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019 dovessero a fine anno derivare più o meno somme a favore del fondo, rispetto a quelle inserite in sede di costituzione, queste ultime andranno rispettivamente ad aumentare o diminuire la somma destinata alla performance individuale ed alla retribuzione di risultato dei titolari di EQ in proporzione rispettivamente al valore medio per l'anno 2018 della "quota fondo per la contrattazione integrativa" ed al valore medio per l'anno 2018 della "quota risorse per le posizioni organizzative".

Fondo 2023 soggetto a decurtazione	€ 340.819,53
Decurtazione	/
Fondo 2023 al netto della decurtazione	€ 340.819,53
Fondo 2023 non soggetto a decurtazione	€ 131.580,98
Fondo totale 2023	€ 472.400,51

**Di cui Euro 40.500,00 con destinazione vincolata art. 15, comma 1, lett k)
(istat, imu-tari, inc.tecnici, ordine pubblico), euro 369,25 con
destinazione vincolata art. 19, c. 1, CCNL 1.4.1999 (riclassificazione vigili)
ed euro 11.297,28 con vincolo di destinazione per conferimento P.O.**

Totale fondo netto 2023 = € 420.233,98

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2023 RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2022		
IMPORTO UNICO RISORSE STABILI ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 1, CCNL 21/05/2018	<i>A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i> <i>Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".</i> <i>L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi</i>	€ 320.354,87
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA A) CCNL 21/05/2018	<i>L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:</i> <i>a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019</i>	€ 9.235,20
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B) CCNL 21/05/2018	<i>b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (CCNL 21/05/2018)</i>	€ 5.519,52
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA C) CCNL 21/05/2018	<i>c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno</i>	€ 10.065,38

ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA D) CCNL 21/05/2018	<i>d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</i>	€ -
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA E) CCNL 21/05/2018	<i>e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies (<u>ex art. 15, comma 1, lett. L) CCNL 1998/2001</u>)</i>	€ -
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F) CCNL 21/05/2018	<i>f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito</i>	€ -
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G) CCNL 21/05/2018	<i>g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate (<u>ex art. 14, comma 1, CCNL 1998/2001</u>)</i>	€ -
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. b) CCNL 16/11/2022	<i>b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018</i>	€ 8.450,00
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. c) CCNL 16/11/2022	<i>c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale</i>	€ -
ARTICOLO 79, COMMA 1, lett. d) CCNL 16/11/2022	<i>d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (CCNL 16/11/2022)</i>	€ 6.189,34

ARTICOLO 79, COMMA 1-bis CCNL 16/11/2022	<i>1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 (1 aprile 2023) nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.</i>	€ 22.764,76
DECURTAZIONI PARTE STABILE	<i>Decurtazione per trasferimento personale alle dipendenze della SdS Società della Salute dell'Alta Val d'Elsa, con effetto dal 1° gennaio 2023 (Determina dirigenziale n. 828 del 27/12/2022)</i>	-€ 25.481,60
TOTALE		€ 357.097,47

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2023 RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
ARTICOLO 79, COMMA 2, CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 3, CCNL 21/05/2018	<i>Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:</i>	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2022		
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 3, lett. a) CCNL 21/05/2018	<i>a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;</i>	€ 1.500,00
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 3, lett. b) CCNL 21/05/2018	<i>b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (piani di razionalizzazione);</i>	€ -
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 3, lett. d) CCNL 21/05/2018	<i>d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio</i>	€ 197,05
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 3, lett. f) CCNL 21/05/2018	<i>f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati (messi notificatori per servizi resi per altri enti)</i>	€ 1.000,00
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 3, lett. g) CCNL 21/05/2018	<i>g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi</i>	€ -
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 3, lett. k) CCNL 21/05/2018	<i>k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento</i>	€ -

ARTICOLO 79 COMMA 2, lett. b), CCNL 16/11/2022	<i>b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (ex art. 15 comma 2 CCNL 1998/2001- art. 67comma 4 CCNL 21/05/2018)</i>	ms1997	€ 2.765.318,89	1,20%	€ 33.183,83
ARTICOLO 79 COMMA 2, lett. c), CCNL 16/11/2022	<i>c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL</i>				€ -
ARTICOLO 79 COMMA 2, lett. d), CCNL 16/11/2022	<i>d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999</i>				€ 75,46
ARTICOLO 79 COMMA 3, CCNL 16/11/2022	<i>Incremento risorse art. 79, comma 2, lett. c), CCNL 16/11/2022, in base alla propria capacità di bilancio, fino allo 0,22% del monte salari 2018 (<u>quota fondo</u>), finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D. L. n. 80/2021 - Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017</i>				€ -
ARTICOLO 79 COMMA 5, CCNL 16/11/2022	<i>Quote annualità 2021 e 2022 incremento art. 79, comma 1, lett. b), CCNL 16/11/2022 (Euro 84,50 per ciascuna delle unità di personale in servizio al 31/12/2018);</i>				€ 17.914,00
ARTICOLO 79 COMMA 5, CCNL 16/11/2022	<i>Quota anno 2022 incremento art. 79, comma 3, CCNL 16/11/2022 (quota fondo 0,22% monte salari 2018)</i>				€ 4.775,14
ARTICOLO 80, COMMA 1, CCNL 16/11/2022	<i>Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (<u>ex articolo 17, comma 5 CCNL 1.4.1999</u>)</i>				€ 16.157,56
TOTALE					€ 74.803,04
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 3, lett. c) CCNL 21/05/2018	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge - compensi ISTAT</i>				€ 2.000,00

ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 3, lett. c) CCNL 21/05/2018	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018) - (Corte dei conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 6/2018). La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto “gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall’art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”;</i>	€ 20.500,00
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 3, lett. c) CCNL 21/05/2018	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge - Incentivi per accertamenti IMU e TARI art. 1, comma 1091, L. n. 145/2018</i>	€ 18.000,00
ARTICOLO 79, COMMA 2, lett. a) CCNL 16/11/2022; ARTICOLO 67, COMMA 3, lett. c) CCNL 21/05/2018	<i>c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge -Altro</i>	
TOTALE		€ 115.303,04
TOTALE		472.400,51
DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE 2016		-
FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI		472.400,51
DECURTAZIONE SALARIO ACCESSORIO PER P.O. CONFERITE		11.297,28
RISORSE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ART. 19 C. 1, CCNL 1.4.1999 (riclassificazione vigili)		369,25
FONDO AL NETTO DELLE RISORSE VINCOLATE, DEI VINCOLI DI DESTINAZIONE PER P.O. E PER ART 19, C. 1, CCNL 1.4.1999 (riclassificazione vigili) E DELLE DECURTAZIONI		420.233,98

RETTIFICA UNICO IMPORTO CONSOLIDATO QUOTA 0,20% M.S. 2001

Unico importo consolidato come precedentemente determinato					314.207,73
ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 2004	Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)	ms2001	€ 3.264.897,46	0,20%	€ 6.529,79
Riduzione % apportata nel 2014 (decurtazione permanente dal 2015)				5,86%	382,65
Incremento effettivo unico importo consolidato					6.147,14
Nuovo valore unico importo consolidato					320.354,87

RETTIFICA LIMITE 2016 QUOTA 0,20% M.S. 2001

Limite 2016 come precedentemente determinato					344.609,81
ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 2004	Importo pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinato al finanziamento della disciplina dell'art. 10 del medesimo contratto (alte professionalità)	ms2001	€ 3.264.897,46	0,20%	€ 6.529,79
Riduzione % apportata nel 2014 (decurtazione permanente dal 2015)				5,86%	382,65
Riduzione % apportata nel 2016 (per rispetto vincoli anno 2015)				0,48%	29,51
Incremento limite 2016					6.117,63
Nuovo limite 2016					350.727,45

RETTIFICA LIMITE 2016 PER TRASFERIMENTO PERSONALE ALLE DIPENDENZE DI SDS Società della Salute dell'Alta Val d'Elsa DAL 01/01/2023

Limite 2016 come precedentemente determinato					350.727,45
Media dipendenti anno 2016					105,91
Quota pro capite fondo 2016 (soggetto al limite)					3.311,70
Dipendenti trasferiti a SdS con decorrenza 01/01/2023					5,75
Rettifica limite 2016 a seguito del trasferimento					-19.042,27
Limite 2016 rettificato a seguito del trasferimento					331.685,18

VERIFICA RISPETTO LIMITE FONDO 2016

Descrizione	2016	2023	
Risorse stabili	€ 296.801,35	€ 357.097,47	
Risorse variabili	€ 33.183,83	€ 74.803,04	
Risorse variabili vincolate	€ 11.700,00	€ 40.500,00	
Totale fondo	€ 341.685,18	€ 472.400,51	
Individuazione parte neutra			
Quote incentivi funzioni tecniche (Corte dei Conti Sez. Autonomie)	€ 10.000,00	€ 20.500,00	- €
Incrementi art. 67. comma 2, lett. a) e b) CCNL 21/05/2012 - art. 79 COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022	€ -	€ 14.754,72	
Incrementi art. 79 comma 1, lett. b), lett. d) e comma 1-bis CCNL 16/11/2022	€ -	€ 37.404,10	
Incrementi art. 67. comma 3, lett. c) (IMU, Istat)	€ -	€ 20.000,00	
Incrementi art. 79 comma 3, CCNL 16/11/2022 - anno 2022 (0,22% del monte salari 2018 - quota fondo)		€ 4.775,14	
Incrementi art. 79 comma 5, CCNL 16/11/2022 (Quote annualità 2021 e 2022 incremento art. 79, comma 1, lett. b)		€ 17.914,00	
Economie straordinario anno precedente		€ 75,46	
Economie anno precedente	€ -	€ 16.157,56	
Totale detrazione fondo per parte neutra	€ 10.000,00	€ 131.580,98	
Variazione del limite 2016 - applicazione art. 33, cc. 1-2 del d.l. 34/2019	€ 12.612,13		
Totale fondo da confrontare	€ 344.297,31	€ 340.819,53	€ -
Fondo netto		€ 340.819,53	
Risorse non soggette a riduzione		€ 131.580,98	
Fondo totale anno 2023		€ 472.400,51	

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa ⁽¹⁾

DESCRIZIONE	2016	DESCRIZIONE	2023
Risorse stabili		Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	265.101	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2205/2018)	320.355
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	42.684	QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) Non soggette limite	9.235
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	13.017	DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) Non soggette limite	5.520
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8, CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	16.744	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	10.065
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001		Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUP (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	20.320	PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)		INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	-
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART.15, C.1, Mt. L), CCNL 1998-2001)		INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	- 49.935	QUOTA DI EURO 84,50 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018 (ART.79, C.21 LETT.B) Non soggette limite	8.450
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	36.225	INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.79 COMMA 1 LETT. C)	-
		DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.79, COMMA 1 LETT.D) Non soggette limite	6.189
		DIFERENZE STIPENDIALI 83/81 D3-D1 (ART.79, COMMA 1 BIS)	22.765
		DECURTAZIONE FONDO PER TRASFERIMENTO DI PERSONALE	- 25.482
Riduzione fondo in via permanente	47.356	DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	-
		DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)	
TOTALE RISORSE STABILI	296.801		357.097,71
Risorse variabili soggette al limite		Risorse variabili soggette al limite	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 15, C.1, Mt. D), CCNL 1998-2001)) (2)		SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 67, C.3, Mt. A), CCNL 2016-2018, ART. 79 C.2, Mt) a), CCNL 2019-2021) (2)	1.500
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001, ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, Mt. P), D.LGS 446/1997)	1.700	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) (3) e (4)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 Mt. K) CCNL 1998-01) (3)		FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D - ART.79 C.2, Mt) a), CCNL 2019-2021)	197
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, Mt. N), CCNL 1998-2001)		INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018,ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001 - ART.79 C.2, Mt) b), CCNL 2019-2021)	33.184
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001, PARTE VARIABILE)		MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, Mt.F) CCNL 2016-2018,ART. 54, CCNL 14.9.2000 - ART.79 C.2, Mt) a), CCNL 2019-2021)	1.000
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	33.184	SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi, EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	-
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)		QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000) (4)		RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, Mt. B) CCNL 216-2018, ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2013) (7)	-
Riduzione fondo parte variabile	-	DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	
Totale Risorse variabili soggette al limite	34.884	Totale Risorse variabili soggette al limite	35.881
Risorse variabili NON soggette al limite		Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)		ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 80 co. 1, CCNL 2019-2021)	16.158
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)		ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art. ART. 79 C.2, Mt) (5), CCNL 2019-2021)	75
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001, ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	10.000	QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomia)	20.500
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5)		COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) (5) (7)	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 15, C.1, Mt. D), CCNL 1998-2001) (6)		SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 15, C.1, Mt. D), CCNL 1998-2001) (6)	20.000
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, Mt. K), ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2013)	-	RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2013) (7)	-
		QUOTA DI EURO 84,50 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018 ANNI 2021-2022 (ART.79, C.21 LETT.B) - ART.79 C.5 CCNL 2019-2021	17.914
		INCREMENTO 0,22% MS 2018 - ANNO 2022 (ART.79 C.5 CCNL 2019-2021)	4.775
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	10.000	Totale Risorse variabili NON soggette al limite	79.422
TOTALE RISORSE VARIABILI	44.884	TOTALE RISORSE VARIABILE	115.303
TOTALE	341.685	TOTALE	472.401
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	331.685	TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	340.820
Variazione del limite 2016 - applicazione art. 33, cc. 1-2 del d.l. 34/2019	12.612,1	IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'	0
LIMITE 2016 ADEGUATO	344.297	IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7)	340.820

⁽¹⁾ Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

⁽²⁾ Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

⁽³⁾ Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

⁽⁴⁾ Compensi derivanti da cause con spese compensate.

⁽⁵⁾ Compensi derivanti da cause con vittoria di spese a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.

⁽⁶⁾ =====

⁽⁷⁾ I totali vanno adeguati al limite del fondo dell'anno 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017

Controllo limite 2016 (Corte dei conti Sez.Autonomie deliberazione n. 19 del 09/10/2018)	-3.478
--	--------

Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b)) (8)	14.755
---	--------

FONDO TOTALE 2023	472.401
-------------------	---------



PARERE N. 20/2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELL'ENTE PER L'INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023

L'anno 2023, addì 18 (diciotto), del mese di Ottobre, in Colle di Val d'Elsa (SI) l'Organo di Revisione del Comune di Colle di Val d'Elsa, nominato con delibera consiliare n. 100 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge e composto dal Dott. Caprili Alessandro, Presidente, dalla Dott.ssa Sanpaolesi De Falena Alice e dal Dott. Agnelli Alessandro revisori, riunitosi in modalità telematica, procede alla verifica della proposta di determinazione n. 1246/2023 per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023.

L'ORGANO DI REVISIONE

Visto l'art. 239 del TUEL;

Richiamato l'art. 5, co. 3, del CCNL 1/4/1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/1/2004, che demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività;

Visto l'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Richiamata la Determinazione del Responsabile Servizio 3 Risorse umane e Tributi n. 33 del 03/02/2023 con la quale è stato costituito in via provvisoria il fondo delle risorse decentrate – parte stabile – per l'anno 2023;

Visto che in data 29/04/2019 è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo periodo 2019-2021, sulla base della pre-intesa sottoscritta in data 11/04/2019, come da autorizzazione della Giunta Comunale con deliberazione n. 64 del 24/04/2019, e che nelle more della stipulazione del nuovo CDI normativo continuano ad applicarsi le regole previste nel contratto sopra richiamato in virtù del principio di ultrattività;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 22/09/2023 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la costituzione del fondo per il salario accessorio dell'anno 2023 e per la contrattazione decentrata integrativa parte normativa 2023-2025 e parte economica 2023";

Richiamata la determinazione del Responsabile Area 2 Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Risorse Umane n. 711 del 25/10/2019 avente ad oggetto "RIDEFINIZIONE RICOGNITIVA DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 C. 1 CCNL 21/05/2018", con la quale sono stati rettificati i fondi delle risorse decentrate, di cui all'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, relativamente all'Unico importo consolidato dell'anno 2017 ed il relativo limite dell'anno 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, prevedendo, tra le risorse stabili le somme corrispondenti allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza con le decurtazioni meglio specificate nelle premesse dell'atto;



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

Richiamata la deliberazione CC n. 131 del 20/12/2022, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato e adottato la convenzione tra il Comune di Colle di Val d'Elsa, gli altri Comuni della Zona Altavaldelsa ed il Consorzio Società della Salute Altavaldelsa, volta a disciplinare i rapporti relativi alla gestione dei servizi, delle strutture e delle attività relativi alle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale, ai sensi della legge Regione Toscana n. 40/2005 e ss. mm.e ii., art.71 bis, con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e fino al 31.12.2033;

Preso atto che:

- si è reso necessario provvedere, con effetto dal 1° gennaio 2023, al passaggio diretto nell'organico di ruolo del Consorzio di tutto il personale del Comune già assegnato in comando presso la FTSA in base al precedente assetto dei servizi, così da assicurare all'Ente la piena e autonoma operatività della funzione datoriale sua propria, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- tenuto conto degli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 262 del 09/12/2022, il trasferimento del personale (n. 5 dipendenti full time ed a n. 1 dipendente part time 27/36) alla SdS si è concretizzato con la determinazione dirigenziale n. 828 del 27/12/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 828 del 27/12/2022 viene dato atto che la quota delle risorse provenienti dal fondo decentrato di parte stabile e variabile, già utilizzate per erogare al personale trasferito i trattamenti economici gravanti sul fondo stesso, secondo i computi eseguiti dai competenti uffici nel corso dell'istruttoria condotta dall'apposito gruppo di lavoro intercomunale – vengono defalcate, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, dal ridetto fondo decentrato del Comune, in quanto destinate ad alimentare il fondo decentrato della SdS in fase di prima costituzione dello stesso;
- sulla base di quanto sopra il Comune è tenuto a defalcare dal proprio fondo le quote assegnate alla SdS Società della Salute dell'Alta Val d'Elsa pari ad **€ 25.481,60**;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023 e successive variazioni, con le quali sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021, il quale agli artt. 79 e seguenti stabilisce nel 1 gennaio 2023 l'entrata in vigore delle nuove regole di costituzione e di utilizzo del fondo per le risorse decentrate;

Considerato, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato Ccnl 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- A. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Preso atto che:

- l'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, all'ultimo periodo del comma 2 introduce riflessi importanti sul limite al trattamento accessorio di cui sopra, prevedendo che: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- il Decreto 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nelle sue premesse, precisa che: *"(...) è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*.
- la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso la nota protocollo n. 179877 del 1° settembre 2020 con la quale ha dato istruzioni operative su come calcolare il limite del trattamento accessorio da adeguare nel rispetto dell'art. 33 comma 1 e comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019;

Rilevato che a seguito dell'incremento delle unità presenti nell'anno di riferimento rispetto a quelle presenti al 31/12/2018, come meglio esplicitato nella relazione esplicativa per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023, sulla base delle previsioni di cui all'art. 33 comma 1 e comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, il limite del fondo viene adeguato in aumento per € 12.612,13, mentre il limite delle risorse destinate al finanziamento delle PO viene adeguato in aumento per € 3.047,76;

Visto che con la proposta di determinazione del Responsabile Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi" n. 1246/2023 viene costituito il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, nell'importo di **€ 472.400,51** comprensivo della parte variabile, come da prospetto che segue:

Descrizione	2023
Risorse stabili	€ 357.097,47
Risorse variabili	€ 74.803,04
Risorse variabili vincolate	€ 40.500,00
Totale fondo	€ 472.400,51
Individuazione parte neutra	
Quote incentivi funzioni tecniche (Corte dei Conti Sez. Autonomie)	€ 20.500,00
Incrementi art. 67. comma 2, lett. a) e b) CCNL 21/05/2012 - art. 79 COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022	€ 14.754,72
Incrementi art. 79 comma 1, lett. b), lett. d) e comma 1-bis CCNL 16/11/2022	€ 37.404,10
Incrementi art. 67. comma 3, lett. c) (IMU, Istat)	€ 20.000,00
Incrementi art. 79 comma 3, CCNL 16/11/2022 - anno 2022 (0,22% del monte salari 2018 - quota fondo)	€ 4.775,14



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

Incrementi art. 79 comma 5, CCNL 16/11/2022 (Quote annualità 2021 e 2022 incremento art. 79, comma 1, lett. b)	€ 17.914,00
Economie straordinario anno precedente	€ 75,46
Economie anno precedente	€ 16.157,56
Totale detrazione fondo per parte neutra	€ 131.580,98
Totale fondo da confrontare con 2016	€ 340.819,53
Decurtazione da apportare al fondo per rispetto limite 2016	€ /
Fondo netto	€ 340.819,53
Risorse non soggette a riduzione	€ 131.580,98
Fondo totale anno 2023	€ 472.400,51

Verificato che sono state applicate le integrazioni delle risorse del fondo secondo le indicazioni fornite con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 22/09/2023 ed in particolare:

- integrazione delle risorse variabili di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 79 del CCNL 2019/2021, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997 (€ 2.765.318,89) pari ad € 33.183,83;
- stanziamento incrementale di cui al comma 3 dell'art. 79 del CCNL 2019/2021, valido per il solo anno 2022, nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 (€ 2.642.636,00) pari ad € 5.813,80 destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del ripetuto CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ.

Verificato che sul suddetto fondo sono state operate le seguenti decurtazioni:

- riduzione permanente prevista dall'ultima parte dell'art. 9, comma 2 bis, del L. 122/2010, come modificato all'art. 1, comma 456, della L. 27/12/2013 n. 147, quantificata in € **25.114,91** in relazione agli atti di costituzione definitiva dell'analogo fondo dell'anno 2014 (deliberazione Giunta Comunale n. 127/2016) ed a quanto indicato nella Circolare R.G.S. n. 20/2015;
- riduzione prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, quantificata in complessivi € /, in quanto a seguito dell'adeguamento del limite di cui sopra il fondo dell'anno 2023 risulta inferiore a quello dell'anno 2016, pertanto non si rende necessaria alcuna decurtazione.

Dato atto che la determinazione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;

Rilevato che sono rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione n. 1246/2023 per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023, in merito all'integrazione del fondo.

Letto, approvato e sottoscritto.



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

Dott. Caprili Alessandro

Dott.ssa Sanpaolesi De Falena Alice

Dott. Agnelli Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 675 DEL 18/10/2023

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma7)

Atto di Accertamento dell'entrata

(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 675 del 18/10/2023

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria in quanto la spesa è interamente stanziata nel bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i che applicando il principio contabile della competenza finanziaria potenziata, stabilisce:
 - il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura vincolata e pertanto che le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo stesso;
 - la spesa riguardante il suddetto fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio in cui la costituzione del fondo di riferisce;
 - alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili; se entro la fine dell'esercizio il fondo è costituito ma non viene sottoscritto il relativo contratto integrativo, non potendo assumere gli impegni di spesa, le correlate economie confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Colle di Val d'Elsa, 24/10/2023

**IL RESPONSABILE
FRANCHINI ALESSIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PARERE N. 20/2023

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELL'ENTE PER L'INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023

L'anno 2023, addì 18 (diciotto), del mese di Ottobre, in Colle di Val d'Elsa (SI) l'Organo di Revisione del Comune di Colle di Val d'Elsa, nominato con delibera consiliare n. 100 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge e composto dal Dott. Caprili Alessandro, Presidente, dalla Dott.ssa Sanpaolesi De Falena Alice e dal Dott. Agnelli Alessandro revisori, riunitosi in modalità telematica, procede alla verifica della proposta di determinazione n. 1246/2023 per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023.

L'ORGANO DI REVISIONE

Visto l'art. 239 del TUEL;

Richiamato l'art. 5, co. 3, del CCNL 1/4/1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/1/2004, che demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività;

Visto l'art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Richiamata la Determinazione del Responsabile Servizio 3 Risorse umane e Tributi n. 33 del 03/02/2023 con la quale è stato costituito in via provvisoria il fondo delle risorse decentrate – parte stabile – per l'anno 2023;

Visto che in data 29/04/2019 è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo periodo 2019-2021, sulla base della pre-intesa sottoscritta in data 11/04/2019, come da autorizzazione della Giunta Comunale con deliberazione n. 64 del 24/04/2019, e che nelle more della stipulazione del nuovo CDI normativo continuano ad applicarsi le regole previste nel contratto sopra richiamato in virtù del principio di ultrattività;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 22/09/2023 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la costituzione del fondo per il salario accessorio dell'anno 2023 e per la contrattazione decentrata integrativa parte normativa 2023-2025 e parte economica 2023";

Richiamata la determinazione del Responsabile Area 2 Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Risorse Umane n. 711 del 25/10/2019 avente ad oggetto "RIDEFINIZIONE RICOGNITIVA DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 C. 1 CCNL 21/05/2018", con la quale sono stati rettificati i fondi delle risorse decentrate, di cui all'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, relativamente all'Unico importo consolidato dell'anno 2017 ed il relativo limite dell'anno 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, prevedendo, tra le risorse stabili le somme corrispondenti allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza con le decurtazioni meglio specificate nelle premesse dell'atto;



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

Richiamata la deliberazione CC n. 131 del 20/12/2022, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato e adottato la convenzione tra il Comune di Colle di Val d'Elsa, gli altri Comuni della Zona Altavaldelsa ed il Consorzio Società della Salute Altavaldelsa, volta a disciplinare i rapporti relativi alla gestione dei servizi, delle strutture e delle attività relativi alle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale, ai sensi della legge Regione Toscana n. 40/2005 e ss. mm.e ii., art.71 bis, con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e fino al 31.12.2033;

Preso atto che:

- si è reso necessario provvedere, con effetto dal 1° gennaio 2023, al passaggio diretto nell'organico di ruolo del Consorzio di tutto il personale del Comune già assegnato in comando presso la FTSA in base al precedente assetto dei servizi, così da assicurare all'Ente la piena e autonoma operatività della funzione datoriale sua propria, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- tenuto conto degli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 262 del 09/12/2022, il trasferimento del personale (n. 5 dipendenti full time ed a n. 1 dipendente part time 27/36) alla SdS si è concretizzato con la determinazione dirigenziale n. 828 del 27/12/2022 con effetto dal 1° gennaio 2023;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 828 del 27/12/2022 viene dato atto che la quota delle risorse provenienti dal fondo decentrato di parte stabile e variabile, già utilizzate per erogare al personale trasferito i trattamenti economici gravanti sul fondo stesso, secondo i computi eseguiti dai competenti uffici nel corso dell'istruttoria condotta dall'apposito gruppo di lavoro intercomunale – vengono defalcate, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, dal ridetto fondo decentrato del Comune, in quanto destinate ad alimentare il fondo decentrato della SdS in fase di prima costituzione dello stesso;
- sulla base di quanto sopra il Comune è tenuto a defalcare dal proprio fondo le quote assegnate alla SdS Società della Salute dell'Alta Val d'Elsa pari ad **€ 25.481,60**;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023 e successive variazioni, con le quali sono state stanziati le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021, il quale agli artt. 79 e seguenti stabilisce nel 1 gennaio 2023 l'entrata in vigore delle nuove regole di costituzione e di utilizzo del fondo per le risorse decentrate;

Considerato, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato Ccnl 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- A. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Preso atto che:

- l'articolo 33 del decreto-legge 34/2019, all'ultimo periodo del comma 2 introduce riflessi importanti sul limite al trattamento accessorio di cui sopra, prevedendo che: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- il Decreto 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nelle sue premesse, precisa che: *"(...) è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*.
- la Ragioneria generale dello Stato ha diffuso la nota protocollo n. 179877 del 1° settembre 2020 con la quale ha dato istruzioni operative su come calcolare il limite del trattamento accessorio da adeguare nel rispetto dell'art. 33 comma 1 e comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019;

Rilevato che a seguito dell'incremento delle unità presenti nell'anno di riferimento rispetto a quelle presenti al 31/12/2018, come meglio esplicitato nella relazione esplicativa per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023, sulla base delle previsioni di cui all'art. 33 comma 1 e comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, il limite del fondo viene adeguato in aumento per € 12.612,13, mentre il limite delle risorse destinate al finanziamento delle PO viene adeguato in aumento per € 3.047,76;

Visto che con la proposta di determinazione del Responsabile Servizio 3 "Risorse Umane e Tributi" n. 1246/2023 viene costituito il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, nell'importo di **€ 472.400,51** comprensivo della parte variabile, come da prospetto che segue:

Descrizione	2023
Risorse stabili	€ 357.097,47
Risorse variabili	€ 74.803,04
Risorse variabili vincolate	€ 40.500,00
Totale fondo	€ 472.400,51
Individuazione parte neutra	
Quote incentivi funzioni tecniche (Corte dei Conti Sez. Autonomie)	€ 20.500,00
Incrementi art. 67. comma 2, lett. a) e b) CCNL 21/05/2012 - art. 79 COMMA 1, lett. a) CCNL 16/11/2022	€ 14.754,72
Incrementi art. 79 comma 1, lett. b), lett. d) e comma 1-bis CCNL 16/11/2022	€ 37.404,10
Incrementi art. 67. comma 3, lett. c) (IMU, Istat)	€ 20.000,00
Incrementi art. 79 comma 3, CCNL 16/11/2022 - anno 2022 (0,22% del monte salari 2018 - quota fondo)	€ 4.775,14



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

Incrementi art. 79 comma 5, CCNL 16/11/2022 (Quote annualità 2021 e 2022 incremento art. 79, comma 1, lett. b)	€ 17.914,00
Economie straordinario anno precedente	€ 75,46
Economie anno precedente	€ 16.157,56
Totale detrazione fondo per parte neutra	€ 131.580,98
Totale fondo da confrontare con 2016	€ 340.819,53
Decurtazione da apportare al fondo per rispetto limite 2016	€ /
Fondo netto	€ 340.819,53
Risorse non soggette a riduzione	€ 131.580,98
Fondo totale anno 2023	€ 472.400,51

Verificato che sono state applicate le integrazioni delle risorse del fondo secondo le indicazioni fornite con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 22/09/2023 ed in particolare:

- integrazione delle risorse variabili di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 79 del CCNL 2019/2021, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997 (€ 2.765.318,89) pari ad € 33.183,83;
- stanziamento incrementale di cui al comma 3 dell'art. 79 del CCNL 2019/2021, valido per il solo anno 2022, nella misura dello 0,22% del monte salari 2018 (€ 2.642.636,00) pari ad € 5.813,80 destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del ripetuto CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ.

Verificato che sul suddetto fondo sono state operate le seguenti decurtazioni:

- riduzione permanente prevista dall'ultima parte dell'art. 9, comma 2 bis, del L. 122/2010, come modificato all'art. 1, comma 456, della L. 27/12/2013 n. 147, quantificata in € **25.114,91** in relazione agli atti di costituzione definitiva dell'analogo fondo dell'anno 2014 (deliberazione Giunta Comunale n. 127/2016) ed a quanto indicato nella Circolare R.G.S. n. 20/2015;
- riduzione prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, quantificata in complessivi € /, in quanto a seguito dell'adeguamento del limite di cui sopra il fondo dell'anno 2023 risulta inferiore a quello dell'anno 2016, pertanto non si rende necessaria alcuna decurtazione.

Dato atto che la determinazione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;

Rilevato che sono rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di determinazione n. 1246/2023 per la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2023, in merito all'integrazione del fondo.

Letto, approvato e sottoscritto.



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Organo di revisione

Dott. Caprili Alessandro

Dott.ssa Sanpaolesi De Falena Alice

Dott. Agnelli Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa